



COMUNE DI PETTINEO
(Provincia Regionale di Messina)

R E G O L A M E N T O
SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI

REGOLAMENTO

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Sommario

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art.1 Ambito di applicazione.....	6
Art.2 Finalità.....	6
Art.3 Servizi e prestazioni sociali gratuite.....	7
Art.4 Servizi e prestazioni sociali ad eventuale compartecipazione.....	8
Art.5 Varie forme di intervento con particolare riferimento a quelle di natura economica	8
Art.6 Ufficio servizi sociali	9
PARTE II – SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI GRATUITE RIVOLTE ALLA TOTALITÀ DEI CITTADINI.....	10
TITOLO I - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	10
Art.7 Definizione.....	10
Art.8 Scopi del servizio sociale professionale	10
Art.9 Funzioni del servizio sociale professionale	10
Art.10 Destinatari del servizio	11
TITOLO II - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	11
Art.11 Definizione.....	11
Art.12 Caratteristiche e compiti del servizio di segretariato sociale.....	11
Art.13 Funzioni , destinatari e forme di attuazione del segretariato sociale	11
PARTE III – SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI GRATUITE RIVOLTE AI MINORI... 13	
TITOLO I – PREVENZIONE PRIMARIA.....	13
Art.14 Sostegno alla genitorialità	13
Art.15 Educativa domiciliare e territoriale	13
Art.16 Consulenza e mediazione familiare	14
Art.17 Centri diurni e di incontro	14
Art.18 Centri di aggregazione giovanili con attività ludico-sportive e ricreative di integrazione e recupero scolastico	15
Art.19 Informa giovani ed Informa famiglie	15
Art.20 Servizio socio psico-pedagogico.....	16
TITOLO II - RAPPORTI CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE.....	17
CAPO I - ADEMPIMENTI.....	17
Art.21 Adempimenti ufficio servizi sociali.....	17
CAPO II - AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI.....	17
Art.22 Finalità.....	17
Art.23 Modalità di realizzazione.....	17
Art.24 Competenze e tipologia.....	18
Art.25 Pertinenza dell’intervento.....	18
Art.26 Compiti del servizio sociale.....	19
Art.27 Individuazione degli affidatari.....	19
Art.28 Compiti degli affidatari.....	19
Art.29 Compiti delle famiglie d’origine.....	20
Art.30 Numero affidamenti per nucleo familiare.....	20
TITOLO III - MINORI PORTATORI DI HANDICAP.....	20

<i>CAPO I - SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE, DEI CENTRI SOCIO-RIEDUCATIVI E DI RIABILITAZIONE SANITARIA</i>	20
Art.31 Principi.....	20
Art.32 Articolazione del servizio	20
Art.33 Ammontare del contributo e pagamento.....	21
Art.34 Presentazione dell'istanza	21
<i>CAPO II - ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE NELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE</i>	21
Art.35 Obiettivi – Destinatari – Tipologia di interventi.....	21
<i>CAPO III - ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E SPORTIVE</i>	22
Art.36 Finalità.....	22
PARTE IV - PRESTAZIONI SOCIALI GRATUITE PER ANZIANI, ADULTI, INABILI E PORTATORI DI HANDICAP	23
Art.37 Prestazioni – Finalità - Modalità.....	23
PARTE V – SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI AD EVENTUALE COMPARTECIPAZIONE RIVOLTE AGLI ANZIANI	24
TITOLO I - ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI	24
Art.38 Finalità	24
Art.39 Prestazioni	24
Art.40 Standards organizzativi	25
Art.41 Continuità del servizio - Obblighi e responsabilità.....	26
Art.42 Compiti dell'ufficio servizi sociali	26
Art.43 Modalità di accesso al servizio	26
Art.44 Criteri economici per l'accesso alle prestazioni	28
Art.45 Criteri che determinano il livello di compartecipazione al servizio.....	29
PARTE VI – SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI AD EVENTUALE COMPARTECIPAZIONE RIVOLTE AI PORTATORI DI HANDICAP	30
Art.46 Generalità.....	30
TITOLO I – AIUTO DOMESTICO ALLE FAMIGLIE	30
Art.47 Natura e finalità del servizio	30
Art.48 Limiti di reddito per l'accesso al servizio	31
Art.49 Livelli di compartecipazione al servizio	31
Art.50 Modalità di accesso al servizio	31
Art.51 Compiti dell'Ufficio Servizi Sociali	31
TITOLO II – SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE	32
Art.52 Modalità	32
TITOLO III – ASSISTENZA ABITATIVA ALLE FAMIGLIE	32
Art.53 Definizione.....	32
Art.54 Presentazione istanze - Limiti di reddito - Criteri per la formulazione della eventuale graduatoria	33
PARTE VII – SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI AD EVENTUALE COMPARTECIPAZIONE RIVOLTE A MINORI, ANZIANI, PORTATORI DI HANDICAP	34
TITOLO I - SOGGIORNO CLIMATICO	34
Art.55 Finalità.....	34
Art.56 Personale	34
Art.57 Adempimenti e modalità di accesso al servizio	34
Art.58 Criteri economici per l'accesso al servizio ed eventuale compartecipazione ai costi..	35
PARTE VIII - VARIE FORME DI INTERVENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE DI NATURA ECONOMICA	36

TITOLO I - EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA.....	36
<i>CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....</i>	36
Art.59 Principi - Definizioni - Tipologie.....	36
Art.60 Presentazione istanze	37
Art.61 Istruttoria.....	38
<i>CAPO II - ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO.....</i>	39
Art.62 Definizione - Finalità.....	39
Art.63 Modalità di accesso al servizio.....	39
Art.64 Criteri di predisposizione della graduatoria.....	39
Art.65 Servizi da svolgere tramite il Servizio Civico.....	41
Art.66 Modalità di svolgimento del servizio.....	41
<i>CAPO III - ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA IN FAVORE DI SOGGETTI NON IDONEI A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA.....</i>	42
Art.67 Definizione.....	42
Art.68 Requisiti.....	42
Art.69 Istanze – Documentazione - Procedimento.....	42
<i>CAPO IV - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.....</i>	43
Art.70 Definizione.....	43
Art.71 Istanze - Documentazione.....	44
<i>CAPO V - ASSISTENZA ECONOMICA IN GENERI DI PRIMA NECESSITÀ.....</i>	44
Art.72 Definizione.....	44
Art.73 Modalità.....	45
<i>CAPO VI - ASSISTENZA ECONOMICA A TUTELA DELLA MATERNITÀ'.....</i>	45
Art.74 Requisiti - Documentazione.....	45
Art.75 Modalità - Limiti.....	46
Art.76 Contributi.....	46
<i>CAPO VII - PRESTAZIONI GIÀ' INTESTATE ALLE FUNZIONI DEGLI ENTI SOPPRESSI AI SENSI DEL D.P.R. N°245/85 (ENAOI-ANMIL).....</i>	47
Art.77 Oggetto e finalità.....	47
Art.78 Assistenza orfani dei lavoratori italiani (ex ENAOI).....	47
Art.79 Interventi assistenziali mutilati ed invalidi del lavoro (ex ANMIL).....	49
TITOLO II - INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI	50
Art.80 Finalità.....	50
Art.81 Requisiti e modalità di accesso al servizio.....	50
Art.82 Modalità di selezione e svolgimento del servizio	51
TITOLO III - SERVIZI RESIDENZIALI	52
Art.83 Finalità.....	52
Art.84 Tipologia dei servizi residenziali.....	52
Art.85 Utenza.....	52
Art.86 Modalità di accesso.....	53
Art.87 Adempimenti.....	53
Art.88 Criteri economici per l'accesso alle prestazioni e di compartecipazione al costo del servizio	54
Art.89 Criteri di compartecipazione degli obbligati per legge	54
Art.90 Facoltà dell'Ente	55
PARTE IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	56
Art.91 Attribuzioni del Comune	56
Art.92 Controllo e vigilanza sugli enti erogatori di servizi per conto del Comune	56
Art.93 Pubblicazione dei contributi concessi.....	56
Art.94 Norma di rinvio - Abrogazioni.....	56
Art.95 Adeguamento normativo automatico.....	57
Art.96 Pubblicità	57
Art.97 Entrata in vigore	58

ALLEGATI:	59
01) Provvedimento di affidamento familiare minori.....	60
02) Consenso per affidamento di minore.....	61
03) Impegno degli affidatari.....	62
04) Richiesta contributo per trasporto minori portatori di “h”.....	63
05) Richiesta servizio trasporto minori portatori di “h”.....	65
06) Richiesta contributo per trasporto portatori di “h”.....	67
07) Richiesta servizio trasporto portatori di “h”.....	69
08) Richiesta assistenza domiciliare anziani.....	71
09) Richiesta servizio aiuto domestico per portatori di “h” grave.....	74
10) Richiesta sostegno economico per portatori di “h” grave.....	76
11) Richiesta assistenza abitativa per portatori di “h” grave.....	78
12) Richiesta partecipazione soggiorno climatico per anziani.....	80
13) Richiesta partecipazione soggiorno climatico per minori.....	82
14) Richiesta assistenza economica.....	84
15) Richiesta assistenza economica “ex ENAOLI”.....	87
16) Richiesta assistenza economica “ex ANMIL”.....	90
17) Richiesta partecipazione integrazione lavorativa anziani.....	93
18) Richiesta ricovero in strutture residenziali.....	96

REGOLAMENTO

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Ambito di applicazione

In conformità allo spirito ed ai criteri informativi della L.R. 09.05.86 n. 22 e della “*Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, n.328 del 2000, il Comune di Pettineo attua ed assicura i servizi socio-assistenziali con il precipuo intento di realizzare condizioni, in materia di prestazioni assistenziali, conformi ed adeguate alle esigenze della persona ed in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livelli diversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana.

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione dei servizi ed interventi sociali e socio-sanitari rivolti ai soggetti residenti nel Comune di Pettineo in linea a quanto contenuto nel Decreto n. 867 del 15/04/2003 emanato dall’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, riguardante l’*“Accesso agevolato ai servizi sociali - Criteri unificati di valutazione economica”*.

Tale decreto dispone che all’accertamento e valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti l’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate gli Enti Locali provvedono con le modalità ed i criteri fissati dal D.Lgs. n° 109 del 31/03/1998, dal regolamento di applicazione approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni con facoltà, per particolari prestazioni ed in rapporto a predefiniti obiettivi di aiuto personalizzato di assumere a base del computo reddituale una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 109/1998 e di stabilire coefficienti di valutazione differenziati per la componente mobiliare ed immobiliare.

L’accesso ai servizi e agli interventi sociali e socio sanitari istituiti ai sensi della vigente legislazione regionale e compatibilmente con le risorse disponibili dalla L. n.328 dell’8/11/2000 è consentito a tutti i cittadini residenti con priorità per coloro che versano in condizione di povertà o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare in relazione ad elevata fragilità personale, ridotta autonomia od incapacità a provvedere alle proprie esigenze, nonché alle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che richiedono necessari interventi assistenziali.

L’accesso è, altresì, consentito per situazioni di pronto intervento sociale anche ai cittadini non residenti e nel rispetto degli accordi internazionali ai cittadini dell’U.E. e loro familiari, nonché agli stranieri individuati ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 286/98 e, per misure di prima assistenza, ai profughi, stranieri ed apolidi.

Art.2

Finalità

L’Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai

servizi disponibili sia la qualità dei servizi offerti, considerandoli come protagonisti e soggetti attivi nell'ambito dei principi di solidarietà e partecipazione.

Gli interventi e i servizi sono ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali;
- agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- favorire e sostenere l' inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Pettineo si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito nel D.Lgs 30/06/2006, n.196;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- d) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- e) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Art.3

Servizi e prestazioni sociali gratuite

Si qualificano prestazioni sociali gratuite rivolte alla **totalità dei cittadini**:

- il Servizio Sociale Professionale;
- il Servizio di Segretariato Sociale.

Si qualificano prestazioni sociali gratuite rivolte ai **Minori**:

- a) nell'ambito della prevenzione primaria:
 - Sostegno alla Genitorialità
 - Educativa Domiciliare e Territoriale
 - Consulenza e Mediazione Familiare
 - Frequenza Centri Diurni e di Incontro
 - Frequenza Centri di Aggregazione Giovanili
 - Informa Giovani e Informa Famiglie
 - Servizio Socio Psico-Pedagogico.
- b) nei Rapporti con l'Autorità Giudiziaria minorile:
 - Interventi di aiuto sociale e di prevenzione (*artt. 10-11 l.r. 22/86*) nell'ambito delle "competenze civili" (affidamento familiare, adozione, potestà genitoriale, tutela, diritto di famiglia) ed "amministrative" (irregolarità nella condotta, disadattamento sociale), anche con prestazione di carattere psicologico e di sostegno economico alle famiglie di

origine od affidatarie, compreso l'accoglimento temporaneo in strutture comunitarie di tipo familiare per il trattamento di tutela e/o di rieducazione.

c) per Portatori di handicap:

- Servizio di trasporto per frequenza scuole e dei centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria
- Assistenza Igienico-Personale nelle istituzioni educative e scolastiche
- Attività ludico- ricreative e sportive

Si qualificano prestazioni sociali gratuite rivolte agli **Anziani, Adulti, Inabili e Portatori di Handicap**:

- Frequenza Centri Diurni, di Incontro e Socio-riabilitativi
- Attività Sociali, culturali e ludico-ricreative
- Servizio di trasporto per i portatori di "h" presso i centri di riabilitazione socio-sanitaria
- Servizio di trasporto extraurbano gestito dall'AST.

Art.4

Servizi e prestazioni sociali ad eventuale compartecipazione

Si qualificano prestazioni sociali ad eventuale compartecipazione rivolte agli **Anziani**:

- il Servizio di Assistenza Domiciliare.

Si qualificano prestazioni sociali ad eventuale compartecipazione rivolte ai **Portatori di Handicap**:

- Aiuto domestico alle famiglie
- Sostegno economico alle famiglie
- Assistenza abitativa alle famiglie

Si qualificano prestazioni sociali ad eventuale compartecipazione rivolte agli **Anziani, Minori, Portatori di Handicap**:

- Soggiorno climatico

Art.5

Varie forme di intervento con particolare riferimento a quelle di natura economica

Ulteriori forme di intervento consistono in:

- a) EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA (ex D.P.le 28/05/87) che si distingue in:
 - assegno economico per servizio civico;
 - assistenza economica continuativa in favore di soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa;
 - assistenza economica straordinaria;
 - assistenza economica in generi di prima necessità;
 - assistenza economica a tutela della maternità;
 - prestazioni già intestate alle funzioni degli enti soppressi ai sensi del D.P.R. n.245/85 (ENAOLI - ANMIL);
- b) INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI
- c) SERVIZI RESIDENZIALI

Art.6
Ufficio servizi sociali

Si identifica per Ufficio Servizi Sociali quella struttura finalizzata all'intervento, al coordinamento e alla programmazione di tutte le iniziative di carattere socio- assistenziale previste dalla vigente normativa di settore.

In particolare tra i compiti di questo Ufficio, che deve essere dotato di apposite figure professionali, figurano:

- 1a) la conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche ed indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
- 2b) la programmazione ed il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi tra quelli previsti dalla legge 22/86 e dalla L. 328/2000, anche se svolti in convenzione;
- 3c) il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio;
- 4d) la progettazione ed attivazione secondo la regolamentazione regionale di nuovi interventi sia in forma diretta, che in forma convenzionata;
- 5e) la gestione, tramite proprio personale, articolato opportunamente per settore di intervento, di quelle attività che si ritengono non efficientemente ed efficacemente delegabili all'esterno;
- 6f) il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi, come parte di essi, svolti mediante convenzione o gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;
- 7g) il "raccordo" e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio- sanitario attuati dall'A.U.S.L. di competenza operante sul medesimo territorio.

PARTE II – SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI GRATUITE RIVOLTE ALLA TOTALITÀ DEI CITTADINI

TITOLO I - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art.7 Definizione

Il Servizio Sociale professionale è un'attività attuata da Assistenti Sociali rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini residenti nel Comune e che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali ed istituzionali.

Tale servizio sarà attivato nel momento in cui il Comune, in forma singola o associata o tramite il distretto socio sanitario di appartenenza, avrà a disposizione la figura dell'Assistente Sociale.

Art.8 Scopi del servizio sociale professionale

Il Servizio Sociale Professionale è uno dei servizi sociali di base che ha come scopi:

- a) Favorire la socializzazione dell'individuo;
- b) Aiutare gli individui ed i gruppi ad identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono nei soggetti o da uno squilibrio tra questi ed il loro ambiente;
- c) Documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- d) Promuovere la realizzazione dei servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati;
- e) Contribuire all'elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi ed a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie;
- f) Realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e della comunità.

Art.9 Funzioni del servizio sociale professionale

Le funzioni del servizio sociale professionale possono così articolarsi:

- a) Azione diretta con le persone ed i gruppi;
- b) Promozione di nuovi servizi;
- c) Coordinamento delle risorse e dei programmi nell'ambito del Comune, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi ed il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscono l'emarginazione;
- d) Stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi.

Si tratta quindi di realizzare un programma che tenda a trasformare la tradizionale assistenza in organizzazione di servizi, a superare le prestazioni assistenziali caratterizzate da categorie giuridiche

e quindi dal frazionamento e dalla molteplicità degli interventi ed a presentare risposte alternative per la soluzione dei bisogni e delle istanze delle persone, delle famiglie, della comunità.

Art.10
Destinatari del servizio

Possono avvalersi gratuitamente del servizio tutti i cittadini del Comune, nonché, i gruppi, gli Enti e le istituzioni.

Il servizio è a disposizione di tutti coloro che, avendo problemi di qualsiasi genere, desiderano l'intervento dell'Assistente Sociale, pertanto, il servizio affronterà tutte quelle problematiche che richiedono l'apporto specifico del servizio sociale professionale.

TITOLO II - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Art.11
Definizione

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, tutti i soggetti presenti nel territorio.

Art.12
Caratteristiche e compiti del servizio di segretariato sociale

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- a) Si rivolge all'intera comunità;
- b) E' gratuito;
- c) Si riferisce ad una vasta gamma di esigenze informative;
- d) Essere compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base;
- e) E' orientato alle esigenze e alla specificità del territorio;
- f) E' assicurato possibilmente da un operatore "ad hoc" anche se l'informazione deve essere un impegno diffuso e costante per tutto il personale dei servizi.

Art.13
Funzioni , destinatari e forme di attuazione del segretariato sociale

Le funzioni ed i limiti entro i quali il servizio deve esplicare la propria attività, sono strettamente collegati alla presenza di altri servizi di base con i quali il segretariato sociale deve raccordare il proprio intervento.

Essenzialmente deve:

- dare notizie sulla esistenza e sulla natura e sulle procedure, per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- fornire aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli Enti competenti;
- collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;

- svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona, fornendo un panorama preciso dei servizi presenti, una valutazione costante del loro funzionamento, l'individuazione di determinate carenze e delle rispettive cause e garantendo notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nel Comune in base alle richieste;
- effettuare analisi e sintesi qualitative e quantitative dei dati rilevati concernenti la situazione locale nella sua globalità al fine di contribuire al processo di programmazione e di organizzazione degli interventi.

Sono da considerarsi destinatari del servizio:

- I cittadini senza discriminazione di sorta;
- I soggetti titolari di posizioni giuridiche tutelate dall'ordinamento;
- La comunità nel suo complesso;
- I servizi ed i relativi operatori, presenti sul territorio;
- Gli amministratori locali e distrettuali;
- I rappresentanti dei gruppi formali ed informali.

Il servizio si attua nelle seguenti forme:

- a) Ricevimento in ufficio;
- b) Informazioni telefoniche;
- c) Informazioni epistolari;
- d) Diffusione di notizie di interesse generale;
- e) Informazioni domiciliari.

Il servizio è esplicato da:

- operatori opportunamente qualificati per la diretta realizzazione del servizio almeno in possesso della licenza di scuola media superiore;
- operatori, con compiti esecutivi connessi al servizio.

La funzionalità, la razionalità e la tempestività del servizio dipende in buona parte anche dalla disponibilità di una adeguata strumentazione tecnico- amministrativa.

L'ufficio si avvale dei seguenti supporti:

- ◆ Strumenti per il reperimento di notizie (questionari, quotidiani, periodici, notiziari vari, manuali etc.);
- ◆ Strumenti per la catalogazione dei dati emersi (cataloghi, elenchi di risorse, indici, e anche mediante l'ausilio di supporti informatici);
- ◆ Strumenti per l'organizzazione interna, la verifica e l'amministrazione del servizio (registri, schedari e modelli vari);
- ◆ Strumenti per la divulgazione delle notizie (carta dei servizi, manifesti, volantini, opuscoli, stampe, etc.);
- ◆ Mappa dei rischi;
- ◆ Strumenti per la pubblicizzazione del servizio (locandine, notiziari, etc.).

La sperimentazione di tale servizio deve gradatamente stimolare l'ente locale all'attivazione di un servizio informativo tale che faciliti il processo di programmazione dei servizi, permetta il controllo delle attività e promuova la partecipazione dei cittadini.

PARTE III – SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI GRATUITE RIVOLTE AI MINORI

TITOLO I – PREVENZIONE PRIMARIA

Art.14

Sostegno alla genitorialità

L'intervento si configura come creazione di strutture socio educative per l'infanzia e sostegno al ruolo e alle competenze genitoriali in un'ottica preventiva e di recupero delle potenzialità della famiglia e della comunità e le loro risorse.

Obiettivi: Favorire una sana ed equilibrata crescita dei /delle figli/e, sia piccoli che adolescenti, supportando i genitori nelle fasi più critiche del loro difficile e fondamentale ruolo.

Destinatari: L'intervento è rivolto ai genitori, ed in particolare nelle situazioni più difficili al fine di valorizzare le risorse del nucleo familiare coinvolgendo i suoi membri nella ricerca delle modalità di superamento delle difficoltà, nella consapevolezza che sia le competenze individuali, parentali, sia le risorse dell'ambiente sono "attori" essenziali dell'intervento.

Tipologie di intervento:

- Consultorio familiare e sostegno alla "progettualità individuale";
- Educazione familiare e nuovi servizi per l'infanzia;
- Genitori partner nella scuola della riforma.

Art.15

Educativa domiciliare e territoriale

L'assistenza domiciliare educativa territoriale si configura prevalentemente come presenza di operatori qualificati anche di diverse competenze professionali, che prestano il loro servizio nel domicilio di una /un bambina/o in difficoltà e nasce dall'esigenza di offrire risposta ai loro bisogni espressi attraverso una rete di servizi territoriali per favorire uno sviluppo armonico e completo della personalità.

Obiettivi:

L'assistenza domiciliare educativa territoriale si propone come:

- Sostegno alla famiglia in casi di temporanea difficoltà;
- Mantenimento della/del bambina/o in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia stessa e nei suoi rapporti con il territorio;
- Costruzione di una rete di legami tra nucleo e ambiente;
- Altri interventi complementari ai precedenti.

Destinatari:

Sono destinatari le bambine ed i bambini, le ragazze ed i ragazzi a rischio di emarginazione. Tale intervento è consigliabile in presenza di temporanee situazioni conflittuali della famiglia, non con nuclei in stato di disagio "cronico", per i quali si provvederà con interventi alternativi, in quanto la funzione dell'assistenza domiciliare minori è di concorrere a rendere autosufficiente il nucleo e contemporaneamente ridurre il disagio.

Tipologia d'intervento:

L'intervento di assistenza domiciliare educativa territoriale deve essere flessibile realizzandosi attraverso progetti adatti a situazioni specifiche di disagio onde promuovere un processo di cambiamento reale della famiglia di appartenenza della/del bambina/o stessa/o.

Art.16
Consulenza e mediazione familiare

La mediazione familiare nasce dall'esigenza di offrire un supporto alle famiglie in crisi per separazione e/o divorzio.

Obiettivi:

L'attenuazione, o se possibile la risoluzione dei conflitti familiari, mediante l'erogazione di un servizio qualificato che possa venire incontro alle esigenze dei vari protagonisti della separazione. In particolare, tale servizio tende a soddisfare:

- l'esigenza dei figli di potere contare su due genitori, che pur separati coordinano la loro funzione educativa;
- l'esigenza dei genitori di poter usufruire di uno spazio di elaborazione della propria vicenda separativa in chiave di ricostruzione e riparazione;
- la possibilità del giudice che si occupa di separazione di utilizzare un intervento psicologico fuori dal giudizio in fase preventiva o, sospendendo le procedure giudiziarie, offrire una nuova opportunità agli ex coniugi, quando si è creata una sorta di conflitto cronicamente agito per vie legali;
- l'esigenza di molti avvocati di potere assistere i propri clienti in condizioni meno critiche di emotività e più garantite dal punto di vista del benessere dei minori sia nelle fasi iniziali della separazione che in quelle successive;
- l'esigenza della collettività di vedere ridotti gli elevatissimi costi psicologici ed economici (individuali e sociali) dell'alta conflittualità da cattiva separazione.

Destinatari:

A questo tipo di intervento possono rivolgersi coppie in via di separazione o separate anche da molto tempo, che vogliono cercare con l'intervento di un mediatore imparziale, gli elementi per un accordo che tenga conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia divisa e particolarmente dei figli.

Tipologia di intervento:

L'intervento di consulenza e mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio. In un contesto idoneo, in servizi strutturati ed organizzati, il mediatore familiare con una formazione specifica, sollecitato da entrambi i partner, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per se e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

Art.17
Centri diurni e di incontro

Per centro diurno e di incontro si intendono spazi predisposti ad accogliere nel tempo libero bambini e ragazzi, sia maschi che femmine, offrendo loro opportunità di gioco libero e organizzato (ludoteca, ludobus, spazi pubblici per il gioco ecc.).

Obiettivi:

L'obiettivo generale degli interventi realizzabili in quest'ambito è di creare sul territorio una presenza significativa di azioni orientate a favorire la cultura e la pratica del gioco.

Queste proposte diventano dei punti di riferimento in cui bambini/e e giovani/e, durante il tempo libero, possono esercitare il loro bisogno/diritto al gioco, tanto in spazi sicuri e in ambiti di socializzazione controllata e avendo a disposizione una gamma di opportunità ludiche non usuali, quanto in spazi pubblici (piazze, strade, luoghi verdi) facilmente accessibili, nei quali i bambini e i ragazzi possano andare da soli e senza controllo o animazione.

Altro obiettivo è ribadire l'importanza e la centralità del gioco nell'ambito più complessivo della qualità della vita infantile.

Destinatari:

Gli interventi sono rivolti a bambini/e, ragazzi/e.

Tipologie di intervento:

Si configurano come servizi, varie tipologie di intervento (centri ricreativi, ludoteca, ludobus, animazione estiva del tempo libero, etc.), che possono essere realizzati dall'ente locale con il concorso di soggetti attivi sul territorio e sensibili a queste tematiche.

Art.18***Centri di aggregazione giovanili con attività ludico-sportive e ricreative di integrazione e recupero scolastico***

Il Centro di Aggregazione Giovanile consiste in un insieme di opportunità di aggregazione all'interno di un contesto organizzato, che propone vincoli (regole, orari,..) ma anche risorse (psicologiche, pedagogiche e strutturali) che possono essere liberamente utilizzati dai giovani: spazi di animazione e di scoperta, ma anche per una relazione significativa tra coetanei e tra adolescenti ed adulti.

Il Centro di Aggregazione può costituire una risorsa complementare alla scuola, laddove riesca a organizzare iniziative comuni da svolgere oltre l'orario scolastico.

Esso pertanto presenta una duplice valenza: quella Animativa e quella Educativa. Da un lato agisce come centro di tipo promozionale, attivo, orientato alla aggregazione tra coetanei ed alla socializzazione culturale, al protagonismo sociale dei giovani, dall'altro contribuisce al loro processo formativo, di acculturazione all'apprendimento di competenze ed abilità sociali e più complessivamente alla costruzione di un diverso rapporto con le dimensioni dello spazio e del tempo, con il mondo adulto, con le istituzioni.

Obiettivi:

I Centri di Aggregazione che intendono accogliere i bisogni dei giovani di socializzazione, di relazione tra coetanei, di sperimentazione e comunicazione, di accompagnamento e sostegno nel processo di crescita deve fornire:

- opportunità di interazione e di sostegno alle esperienze di aggregazione spontanea tra giovani;
- opportunità di aggregazione tra giovani (centro di aggregazione medesimo, associazioni, gruppi, cooperative, etc);
- sostegno delle esperienze associative, promuovendole e rafforzandole al fine di ampliarne la capacità di risposta ai bisogni dei giovani.

Destinatari:

L'aggregazione è rivolta ai giovani (preadolescenti, adolescenti, etc..).

Tipologie di Intervento:

I tipi di intervento possibili con i giovani sono quelli costituiti da:

- ◆ Centro Aggregativo;
- ◆ Spazi attrezzati;
- ◆ Iniziative mirate occasionali e/o continuativa;
- ◆ Promozione dell'esperienza associativa tra i giovani;
- ◆ Centro come osservatorio delle esperienze aggregative nel territorio.

Art.19***Informa giovani ed Informa famiglie***

I Centri Informagiovani/famiglie svolgono una notevole azione di sostegno ai giovani/famiglie informandoli ed orientandoli in tutti quegli aspetti che incidono sulla vita, da quelli più personali a

quelli più vasti di relazione, di partecipazione sociale.

Il Centro Informagiovani/famiglie può essere definito come “una struttura in grado di raccogliere/elaborare/trasmettere informazioni nei diversi settori di interesse giovanile/familiare in modo tale da essere facilmente e immediatamente utilizzabili dall’utente”.

Obiettivi:

Stabilire con i giovani/le famiglie delle nuove modalità di comunicazione su tutto ciò che costituisce l’organizzazione del presente con uno sguardo a un futuro prevedibile recependo al tempo stesso le inquietudini che in particolare la gioventù esprime.

Destinatari:

Si rivolgono alla gioventù e alle famiglie che nella loro globalità attraversano un periodo della vita caratterizzato dalla necessità di prendere decisioni ed operare scelte spesso decisive per il proprio futuro.

Tipologia di intervento:

Le strutture di informazione si differenziano sia rispetto ai contenuti informativi erogati, sia rispetto al pubblico di riferimento, e si possono distinguere ad es. in centri Generalisti (vita scolastica, professioni, lavoro, educazione permanente, vita sociale e sanità, cultura e tempo libero, vacanze, etc.) e/o Specializzati (nel settore: lavoro/formazione professionale, Orientamento scolastico/professionale, mobilità, cultura, etc.).

Art.20

Servizio socio psico-pedagogico

Il Servizio socio psico-pedagogico si configura prevalentemente come presenza sul territorio di un’equipe formata da operatori di diversa competenza professionale (assistente sociale, psicologo, sociologo, pedagogista) che lavorano per prevenire il disagio minorile attraverso un supporto specialistico ai minori, attraverso il sostegno nell’attività educativa ai genitori e attraverso la formazione, il sostegno e la consulenza agli insegnanti.

Tale servizio, essendo il Comune sprovvisto, potrà essere attivato nel momento in cui si avranno a disposizione, sia in forma singolo o associata, o tramite il Distretto Socio Sanitario di appartenenza o il Consultorio Familiare di Zona, le necessarie figure professionali prima previste.

Obiettivi:

- sostegno psico-sociale e supporto educativo dei minori in situazione di disagio e di svantaggio, nonché interventi sulle loro famiglie;
- contrasto della dispersione scolastica;
- prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale;
- soluzione di problematiche relazionali;
- recupero del minore vittima di abusi, maltrattamenti e violenze.

Destinatari:

Il servizio è rivolto ai minori che vivono in situazioni di disagio socio psico-pedagogico ed economico.

Al servizio si accede su segnalazione formale all’Ufficio Servizi Sociali ad opera di: genitori, membri della famiglia del minore, affidatari, insegnanti.

Tipologia d’intervento:

- ◆ azioni dirette miranti al recupero degli adolescenti svantaggiati e alla comprensione delle cause del disagio;
- ◆ attività di laboratorio finalizzate alla integrazione degli adolescenti disagiati;
- ◆ contatto diretto con i Dirigenti scolastici, gli insegnanti e gli operatori scolastici e sociali;
- ◆ azioni di raccordo e collaborazione con gli enti istituzionali di tutela dei minori (Tribunale per i minorenni, scuole, etc.);

- ◆ interventi educativi nella vita quotidiana del minore e del nucleo familiare;
- ◆ conduzione di gruppi di formazione;
- ◆ consulenza agli operatori nella conduzione di screening per l'individuazione di casi a rischio;
- ◆ conduzione di colloqui con minori portatori di difficoltà socio-psico-pedagogiche;
- ◆ conduzione di colloqui con i genitori/affidatari.

TITOLO II - RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE

CAPO I - ADEMPIMENTI

Art.21

Adempimenti ufficio servizi sociali

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria Minorile, per l'espletamento degli interventi di aiuto sociale e di prevenzione, il Servizio Sociale del comune è tenuto:

- a) a segnalare all'autorità giudiziaria minorile i casi di abbandono, di maltrattamento e di abuso di minori o di incapacità di accudimento, sia sotto l'aspetto materiale che morale, nonché ogni altra situazione che possa essere di pregiudizio per i diritti e gli interessi dei minori;
- b) a vigilare sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, da parte degli enti di assistenza che ricoverano i minori con convitto;
- c) a svolgere, ove richiesti dall'autorità giudiziaria le indagini e gli accertamenti di ordine psico-sociale ai fini della autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento della prole nei casi di separazione o divorzio dei coniugi, dell'esercizio della potestà genitoriale, della pronuncia di decadenza o di reintegrazione della potestà genitoriale;
- d) a collaborare con l'autorità giudiziaria competente per accertamenti ai fini della dichiarazione dello stato di adattabilità, dell'affidamento preadottivo e della adozione ai sensi della legislazione vigente.

CAPO II - AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

Art.22

Finalità

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art.23

Modalità di realizzazione

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento.

Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

In ogni caso, il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006, salvo proroghe disposte dalla Regione.

Art.24 **Competenze e tipologia**

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (*all. n. 01*), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (*all. n. 02*), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'ufficio tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il tribunale per i minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art.25 **Pertinenza dell'intervento**

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale del comune, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del centro affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare, e dalla direttiva interassessoriale n.320/410 del 17/02/2005 in materia di affidamento familiare.

Art.26
Compiti del servizio sociale

Il comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (*all. n. 03*), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art.27
Individuazione degli affidatari

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarate disponibili e per le quali il centro affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie. Tali requisiti, in linea generale, sono:

- disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art.28
Compiti degli affidatari

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'autorità giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art.29

Compiti delle famiglie d'origine

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art.30

Numero affidamenti per nucleo familiare

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

TITOLO III - MINORI PORTATORI DI HANDICAP

CAPO I - SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE, DEI CENTRI SOCIO-RIEDUCATIVI E DI RIABILITAZIONE SANITARIA

Art.31

Principi

Il servizio di trasporto risponde ai seguenti principi:

- **accessibilità**, volta a rimuovere gli ostacoli che aggravano le disabilità ed atta a creare condizioni di pari opportunità;
- **flessibilità**, funzionale ed organizzativa per sostenere e sviluppare l'autonomia individuale;
- **programmazione** dell'intervento, che tenga conto nel tempo della trasformazione delle condizioni del bisogno.

Art.32

Articolazione del servizio

Il servizio si articola in:

- a) concessione di contributi per uso di mezzi privati da casa ai centri di riabilitazione convenzionati con l'Azienda U.S.L. di competenza, e viceversa;

- b) trasporto con automezzi comunali o in regime di convenzione, per soddisfare eventuali esigenze di cura, terapia, studio, lavoro, tempo libero e pratica sportiva. Tale servizio verrà espletato mediante l'uso di automezzi, debitamente omologati al trasporto dei disabili con la presenza di un accompagnatore munito di idonea qualifica.

Art.33

Ammontare del contributo e pagamento

L'ammontare del contributo di cui al punto a) dell'art. 32 viene stabilito nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni Km. effettuato per raggiungere il centro di riabilitazione.

Nel caso in cui due o più portatori di handicap appartenenti allo stesso nucleo familiare dovessero frequentare il medesimo centro e nello stesso giorno, verrà erogato un solo contributo.

Il contributo verrà erogato dopo l'acquisizione degli attestati di frequenza che saranno rilasciati dai centri di riabilitazione.

Art.34

Presentazione dell'istanza

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, su modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali (*all. n. 04 - 05*), corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi dell'art.3, L.104/92;
- b) per i soggetti in attesa del riconoscimento della certificazione attestante la sussistenza dell'handicap – art.3, legge n.104/92 - certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico;
- c) Impegnativa dell'AUSL autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare.

CAPO II - ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE NELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Art.35

Obiettivi – Destinatari – Tipologia di interventi

Il servizio di assistenza igienico personale in favore dei minori portatori di handicap ha il fine di favorirne l'inserimento nella scuola materna e dell'obbligo.

Obiettivi:

Favorire l'integrazione pre-scolastica e scolastica.

Destinatari:

Minori non autosufficienti sul piano motorio e/o insufficienti mentali, che non hanno il controllo degli sfinteri.

Tipologia di intervento:

Assegnazione di personale in possesso di apposita qualifica il cui rapporto fra lo stesso e gli assistiti deve essere nella misura di una unità per 4/5 soggetti. L'assegnazione di tale personale avverrà su formale richiesta da parte dell'Istituto Scolastico Autonomo Comprensivo di appartenenza corredata da elenco nominativo, munito di certificazione attestante l'handicap ai sensi della L. 104/92.

Per attribuita competenza sarà la Provincia regionale ad assicurare l'assistenza igienico personale ai minori con "h" nelle scuole secondarie di 2° grado, e nei confronti di minori audiolesi e minori non vedenti ogni attività di carattere socio-educativo a sostegno di una vita di relazione (educazione alla

comunicazione) nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella formazione e nella istruzione professionale, anche con impiego di operatori ed agenzie specializzate sia in regime residenziale e semiresidenziale che al domicilio (*art. 12 L. 104/92*).

CAPO III - ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E SPORTIVE

Art.36

Finalità

Per i minori portatori di handicap, su apposita programmazione predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali, si prevede, inoltre, la possibilità di promuovere attività ludico-ricreative e sportive, anche ad integrazione personale e sociale ed a sostegno delle attività di riabilitazione.

PARTE IV - PRESTAZIONI SOCIALI GRATUITE PER ANZIANI, ADULTI, INABILI E PORTATORI DI HANDICAP

Art.37

Prestazioni – Finalità - Modalità

Per gli Anziani, Adulti, Inabili, Portatori di Handicap possono essere attivate le seguenti prestazioni gratuite:

- a) La frequenza di centri diurni e di incontro (ad esclusione del servizio mensa e di lavanderia), di centri socio-riabilitativi e diurni integrati sia di persone autosufficienti che con problemi fisici, psichici e sociali anche a sollievo delle famiglie (morbo di Alzheimer ed altre demenze senili, patologie cronico-degenerative etc.).
- b) Attività sociali, culturali e ludico-ricreative, volte alla partecipazione dei soggetti e delle loro famiglie.
- c) Il servizio di trasporto per i portatori di "h" presso i centri di riabilitazione socio-sanitaria (*all. n. 06 – 07*). Per tale servizio e in merito alle modalità di accesso allo stesso, si rimanda a quanto previsto dal presente regolamento per i minori afferenti alla stessa categoria (*Art.31/Art.34*).
- d) Il servizio di trasporto extraurbano gratuito. Per tale servizio si applicano le seguenti disposizioni:
 - possono accedere gli anziani residenti nel comune di Pettineo il cui reddito non supera la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche maggiorata del 20% ove trattasi di anziano unico componente il nucleo familiare. In caso di anziani facenti parte di un nucleo familiare di più titolari di reddito, il reddito complessivo non deve superare il doppio della fascia esente, maggiorata del 20%.
 - in considerazione che il comune di Pettineo non è servito dall'AST (Azienda Siciliana Trasporti), l'ufficio Servizi Sociali provvederà all'acquisto di un abbonamento valevole sulla rete extraurbana entro il limite di spesa di €. 103,29 annue (*ex lire 200.000, art.16 L.R.87/1981 e s.m.i.*).

PARTE V – SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI AD EVENTUALE COMPARTECIPAZIONE RIVOLTE AGLI ANZIANI

TITOLO I - ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI

Art.38 *Finalità*

Il Servizio è rivolto prioritariamente agli anziani soli di ambo i sessi, che abbiano compiuto 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, che siano residenti nel territorio comunale e, preferibilmente, che non risultino inseriti in un nucleo familiare o che abbiano un inadeguato supporto familiare.

Esso interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico, socio-economico ed ambientale che possono determinare l'isolamento, l'esclusione o l'istituzionalizzazione.

In modo più specifico il servizio si propone di assicurare agli anziani, sulla base di una diagnosi dei bisogni, una serie di prestazioni che consentano loro di condurre, restando nel proprio domicilio, un'assistenza sicura e libera.

Art.39 *Prestazioni*

L'assistenza domiciliare può articolarsi nelle seguenti prestazioni:

- 1) **Servizio sociale e sostegno psicologico** che si esplica attraverso le seguenti attività:
 - a) Coordinamento dei servizi domiciliari;
 - b) Supervisione professionale del personale;
 - c) Analisi dei bisogni e delle risorse riferite sia all'utenza che al territorio;
 - d) Promozione e programmazione di risposte più efficaci ai problemi individuali, coinvolgendo la stessa utenza, la comunità nel suo insieme e la Pubblica Amministrazione;
 - e) Consulenza psico-sociale all'utenza nell'uso delle risorse (personali, ambientali, istituzionali);
 - f) Favorire la vita di relazione dell'anziano ed ogni altra iniziativa che favorisca la vita sociale e culturale, curando i rapporti con le reti primarie e secondarie;
 - g) Stimolare le attitudini degli anziani in modo da mantenere in continuo dinamismo l'attività psico-fisica degli stessi.

Tali interventi saranno attuati in collaborazione con gli assistenti domiciliari, con le associazioni di volontariato, nonché con qualunque altra struttura presente sul territorio che si impegni nella lotta per il superamento dell'emarginazione dell'anziano.

- 2) **Aiuto domestico**: dovrà favorire l'autosufficienza dell'anziano attraverso lo svolgimento delle attività inerenti la cura dell'alloggio compresa la pulizia ordinaria e straordinaria dello stesso, il disbrigo di commissioni, l'accompagnamento dell'anziano, l'eventuale preparazione del pasto, la pulizia degli indumenti e l'eventuale raccolta e riconsegna di biancheria.
- 3) **Igiene e cura della persona**: consiste nella assistenza igienico ai lungodegenti, e/o ai soggetti parzialmente o non autosufficienti nell'attesa della assegnazione dell'indennità di accompagnamento, presso l'abitazione degli stessi (attraverso bagni, pedicure, etc.). Inoltre, dovrà favorire le attività della persona anziana quali: alzarsi dal letto e mettersi a letto, recarsi

in bagno, vestirsi e svestirsi, assunzione dei pasti, deambulazione corretta, uso di accorgimenti per una giusta posizione della persona costretta a letto, uso di accorgimenti e attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare. Il servizio non verrà concesso qualora il soggetto dovesse risultare beneficiario dell'Indennità di accompagnamento.

- 4) **Fornitura o preparazione di pasto caldo a domicilio:** La fornitura del pasto caldo avverrà a cura della ditta aggiudicataria del servizio. Eventuali controindicazioni mediche comprovanti l'impossibilità ad assumere detto pasto, potranno giustificare la fornitura di alimentari, alla cui cottura provvederà l'anziano o l'assistente domiciliare. Anche la fornitura delle derrate avverrà a cura della stessa ditta appaltatrice del servizio. In entrambi i casi, ove necessario, sarà predisposta apposita tabella dietetica approvata dall'autorità competente. La distribuzione del pasto avverrà giornalmente, compresi i festivi, e prevederà un pranzo completo caldo (composto da primo, secondo, contorno, frutta e pane, una bottiglia di 50 cl. di acqua oligominerale) e da un piatto freddo per la cena.
- 5) **Servizio di lavanderia:** raccolta, pulitura e consegna della biancheria mediante ritiro da parte degli operatori adibiti al servizio assistenza che provvederanno alla consegna ad una lavanderia appaltatrice del servizio di pulizia e successiva riconsegna al domicilio dell'anziano.
- 6) **Espletamento di pratiche:** cura del disbrigo delle pratiche previdenziali, assistenziali e burocratiche, nonché tutte le commissioni necessarie richieste dall'assistito che da solo non può perseguire sia per incapacità motoria sia per incapacità psicologica.
- 7) **Telesoccorso:** Il Comune predispone un servizio di telesoccorso che garantisce per tutto l'arco della giornata la possibilità di fronteggiare situazioni di emergenza tramite il collegamento con un operatore in grado di attivare interventi di soccorso. Il servizio può essere attivato su richiesta degli interessati.
- 8) **Assistenza Infermieristica:** Il servizio infermieristico professionale provvede all'espletamento dei seguenti servizi para-sanitari:
 - a) rapporti con il medico curante eseguendo la terapia prescritta;
 - b) applica le fasciature;
 - c) provvede alle medicazioni;
 - d) cura eventuali piaghe da decubito cercando di prevenirle;
 - e) esegue cateterismo;
 - f) assistenza in fase di malattia;
 - g) prelievi capillari o venosi del sangue per analisi cliniche, iniezioni endovenose, ipodermiche ed intramuscolari;
 - h) misurazione della pressione arteriosa.

Art.40

Standards organizzativi

Per la realizzazione dei servizi di cui al precedente articolo, si rendono necessari i seguenti operatori:

- a) Assistente Sociale;
- b) Assistenti domiciliari (uno ogni 10/12 utenti);
- c) Ausiliario – Autista.

Il personale da adibire al servizio deve essere di buona condotta morale e civile e fornito di titolo di studio specifico.

I servizi saranno svolti nelle fasce orarie stabilite dal piano d'intervento.

Il servizio di assistenza domiciliare sarà affidato, tramite convenzione, ad Enti o Cooperative private specializzate nel settore.

Art.41
Continuità del servizio - Obblighi e responsabilità

L'affidataria dovrà garantire la continuità del servizio, provvedendo alla immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo con altri operatori di pari qualifica, nonché provvedere alla sostituzione di quegli operatori che risultassero inadeguati allo svolgimento delle proprie mansioni professionali.

Il legale rappresentante dell'Ente o Cooperativa affidataria del servizio, è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale delle prestazioni effettuate dagli operatori. Il predetto è tenuto a comunicare ufficialmente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni rispetto al servizio e al personale incaricato.

A cura del legale rappresentante dell'Associazione o Ente, sarà tenuto un registro con le generalità degli assistiti, delle prestazioni da effettuare, del personale preposto ai servizi da espletare (generalità e relative qualifiche professionali), e le presenze sia giornaliere che orarie degli operatori. Detto registro, sul quale giornalmente vanno indicate le notizie predette, dovrà essere esibito agli organi di controllo e di vigilanza, a semplice richiesta verbale di questi ultimi.

Oltre al registro di cui sopra, sarà predisposta un'apposita scheda nominativa per ciascun anziano in cui verranno indicate le singole prestazioni offerte e gli orari di lavoro effettivamente prestati dagli operatori. La scheda sarà custodita dall'anziano nel domicilio dello stesso, e controfirmata da quest'ultimo al termine di ogni mese, prima di essere recapitata dall'Assistente Sociale dell'affidataria presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

L'affidataria dovrà garantire agli operatori il trattamento economico, comprensivo degli oneri assistenziali, previdenziali e oneri riflessi, come da norme contrattuali e assicurative vigenti, dandone comunicazione all'Ispettorato del Lavoro.

Art.42
Compiti dell'ufficio servizi sociali

L'Ufficio Servizi Sociali su indicazione dell'Amministrazione Comunale avrà il compito di procedere alla programmazione, progettazione, attuazione, coordinamento, verifica e vigilanza, sia in termini di efficacia che di efficienza del servizio.

Altresì, mensilmente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'affidataria del servizio, su presentazione della certificazione del legale rappresentante, attestante l'attività prestata, controfirmata dal Responsabile del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Art.43
Modalità di accesso al servizio

L'ufficio Servizi Sociali, generalmente ogni anno, provvederà a predisporre un bando informativo dell'attivazione del servizio.

L'ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare può avvenire su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari, o su segnalazione di altri servizi socio-sanitari, nonché di cittadini in genere, presentando istanza, su apposita modulistica (*all. n. 08*), presso l'Ufficio Servizi Sociali corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno del servizio (certificati medici, autocertificazioni, etc.);
- Dichiarazione di impegno a corrispondere la quota di compartecipazione al servizio nei casi previsti;
- Fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

In seguito alle istanze pervenute, l'Ufficio Servizi Sociali provvederà a verificare le condizioni economiche e socio-ambientali e di salute del richiedente, onde redigere, nel caso gli stanziamenti di bilancio siano insufficienti a soddisfare tutte le richieste, apposita graduatoria, sulla base dei sottoelencati criteri:

1° Criterio: AUTOSUFFICIENZA	
<i>Punti</i>	<i>Condizione</i>
0	anziano che si muove normalmente dentro e fuori casa
2	anziano che si muove bene in casa, ma presenta difficoltà fuori
4	Anziano che si muove lentamente dentro e fuori casa
6	anziano che si muove con difficoltà ed esce solo se accompagnato
8	anziano che si muove a stento esclusivamente dentro casa
10	anziano o coniuge con decubito obbligato a letto o con invalidità certificata al 100%

2° Criterio: SOLITUDINE	
<i>Punti</i>	<i>Condizione</i>
0	anziano che convive con anziani in grado di aiutarlo
2	anziano che convive con familiari parzialmente presenti
4	anziano con supporto familiare presente ma non in casa
6	anziano con supporto familiare presente ma impossibilitato a sostenerlo
8	anziano con figli non residenti nel Comune
10	anziano che convive con familiari portatori di handicap senza ulteriore ed idoneo supporto familiare convivente
12	anziano che vive da solo, privo di supporto familiare nel Comune

3° Criterio: ETA'	
<i>Punti</i>	<i>Condizione</i>
0	anziano da 55 anni a 65 anni
2	anziano da 66 anni a 70 anni
4	anziano da 71 anni a 75 anni
6	anziano da 76 anni a 80 anni
8	anziano da 81 anni a 85 anni
10	anziano oltre 86 anni

4° Criterio: INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)	
Punti	Condizione
0	da € 8.000,00 in su
2	da € 7.000,00 a € 7.999,99
4	da € 5.000,00 a € 6.999,99
6	da € 3.000,00 a € 4.999,99
8	da € 0,00 a € 2.999,99

L'attivazione del servizio avverrà attraverso una comunicazione scritta all'interessato da parte del Responsabile del procedimento, che indicherà il tipo di servizio che verrà attivato in suo favore. Nel caso in cui l'anziano risultasse assente per una settimana, senza aver preventivamente avvisato la Cooperativa, l'Assistente Sociale della Cooperativa comunicherà all'Ufficio Servizi Sociali Comunale l'assenza, e si provvederà a sostituire il beneficiario con altro anziano, facendo scorrere la graduatoria. L'utente in questo caso, avrà perso il diritto ad usufruire del servizio fino a nuovo bando. In caso di ricovero in ospedale, casa di riposo o decesso del beneficiario del servizio, il coniuge superstite non avrà diritto alla prestazione, salvo domanda nei modi e termini di cui ai precedenti articoli.

Art.44

Criteri economici per l'accesso alle prestazioni

L'accesso al servizio di Assistenza Domiciliare è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata, ai sensi del 2° comma dell'art.1 del presente regolamento, dall'I.S.E. con riguardo alla famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/89, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della Legge n.448/2001, maggiorato:

- del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- del 100% nel caso di due o più componenti;
- dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

A titolo di esempio, si riporta, di seguito, tabella nella quale sono indicati i limiti ISE applicabili ai nuclei familiari per l'anno 2007:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	PENSIONE MINIMA INPS ANNUA (*)	MAGGIORAZIONE		LIMITE ISE ACCESSO GRATUITO
		%	importo	
Unico componente	€ 5.669,82	50%	€ 2.834,91	€ 8.504,73
2 componenti	€ 5.669,82	100%	€ 5.669,82	€ 11.339,64
3 componenti	€ 5.669,82	100% + 35% = 135%	€ 7.654,26	€ 13.324,08
4 componenti	€ 5.669,82	100% + (35% x 2) = 170%	€ 9.638,69	€ 15.308,51
5 componenti	€ 5.669,82	100% + (35% x 3) = 205%	€ 11.623,13	€ 17.292,95
6 componenti	€ 5.669,82	100% + (35% x 4) = 240%	€ 13.60757	€ 19.277,39

(*) da adeguare, ove spettante, alle misure fissate dall'art.38 Legge 448/2001

Art.45

Criteri che determinano il livello di compartecipazione al servizio

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui all'art. 44 i soggetti possono essere ammessi al servizio ed alle prestazioni sociali richieste previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dall'Ente Locale per ogni € 516,46 superiore al limite per la gratuità.

PARTE VI – SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI AD EVENTUALE COMPARTECIPAZIONE RIVOLTE AI PORTATORI DI HANDICAP

Art.46 Generalità

Gli interventi di carattere sociale in favore dei soggetti portatori di handicap sono:

- 1) servizio di aiuto domestico alle famiglie;
- 2) servizio di sostegno economico alle famiglie;
- 3) servizio di assistenza abitativa alle famiglie.

Tali interventi sono rivolti a prevenire e rimuovere, ove possibile, le condizioni che determinano disabilità fisica psichica o sensoriale, al fine di intervenire alla più valida integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap.

Il piano d'interventi si rivolge ai soggetti portatori di handicap gravi siano essi fisici psichici che sensoriali, intendendo per grave il soggetto che presenti una totale assenza di autonomia e di autosufficienza in modo che l'intervento possa costituire valida guida ed assistenza.

Non rientrano fra i beneficiari i soggetti portatori di handicap di grado diverso dal grave. L'Ufficio Servizi Sociali, pertanto, curerà in modo particolare che dalla documentazione sanitaria risulti in termini assolutamente espliciti che il destinatario dell'intervento sia portatore di handicap grave (*Circ. 4 del 07.03.1995*).

Per gli interventi di cui sopra a favore dei portatori di "h" grave (*l.r. 16/86- l.r. 33/91 art. 13*) l'accesso è disciplinato da specifica normativa regionale con impiego dell'I.S.E. ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso gratuito od a compartecipazione.

Il Comune predispose annualmente apposito programma di interventi sulla base delle risultanze degli anni precedenti, dei soggetti fruitori delle prestazioni e delle loro esigenze nonché secondo i dettami delle leggi di settore e delle circolari assessoriali regionali emanate in materia.

TITOLO I – AIUTO DOMESTICO ALLE FAMIGLIE

Art.47 Natura e finalità del servizio

Il servizio di Aiuto Domestico viene assicurato alla famiglia naturale e/o affidataria dei soggetti portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali (riconosciuti tali ai sensi della L. 104/92), totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso o per altre difficoltà transitorie o permanenti non possono prestare al soggetto una assistenza soddisfacente.

Il servizio si concretizza nelle seguenti prestazioni:

- Aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita, quali sollevamento dal letto, pulizie personali, vestizione, approntamento e consumazione dei pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.

Art.48

Limiti di reddito per l'accesso al servizio

Il limite dell'indicatore della situazione economica (ISE) per l'accesso gratuito al servizio è fissato in €. 10.329,14 (*ex 20 milioni – lett.a l.r.16/86*), salvo eventuali aggiornamenti o modifiche apportati con decreto del Presidente della Regione, per nuclei familiari sino a 3 componenti, incrementato del 20% per ogni componente aggiunto al terzo (*art.13 l.r. 33/91*).

Art.49

Livelli di compartecipazione al servizio

La partecipazione del nucleo familiare convivente e del soggetto portatore di handicap alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio avviene nella misura del:

- 20%, quando l'ISE di detto nucleo non supera di 1,5 volte il limite dell'ISE di cui all'articolo precedente;
- 50%, quando l'ISE di detto nucleo supera di almeno 1,5 volte il limite dell'ISE di cui all'articolo precedente.

Art.50

Modalità di accesso al servizio

L'istanza per l'ammissione al servizio, da redigersi sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali (*all. n.09*), dovrà essere prodotta dal capo famiglia o dal coniuge o, in caso di impedimento degli stessi, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap.

L'istanza, da presentarsi a seguito di pubblicazione bando, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione medica comprovante la condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- Ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Dichiarazione di impegno a corrispondere la quota di partecipazione al servizio nei casi previsti;
- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Art.51

Compiti dell'Ufficio Servizi Sociali

In seguito alle istanze pervenute l'Ufficio Servizi Sociali provvederà all'analisi dei bisogni dell'utente, anche attraverso l'effettuazione di visite domiciliari, ed alla formulazione eventuale della graduatoria.

Inoltre, l'Ufficio su indicazione dell'Amministrazione Comunale avrà il compito di procedere alla programmazione, progettazione, attuazione, coordinamento e verifica sia in termini di efficacia che di efficienza del servizio.

Ne consegue che, il suddetto ufficio, dovrà sovrintendere a tutte le attività a partire dalle modalità di affidamento del servizio alla successiva valutazione del buon andamento dello stesso.

TITOLO II – SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE

Art.52

Modalità

Il sostegno economico alle famiglie trova luogo solo in casi eccezionali e per i quali sia dimostrabile la maggiore utilità rispetto al servizio di aiuto domestico.

L'istanza per l'erogazione del sostegno economico, da redigersi sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali (*all. n.10*), dovrà essere prodotta dal capo famiglia o dal coniuge o, in caso di impedimento degli stessi, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap.

L'istanza, da presentarsi a seguito di pubblicazione bando, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione medica comprovante la condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- Ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Per la concessione di questo intervento si applicano i limiti di reddito stabiliti dall'art.48 del presente regolamento, relativi all'aiuto domestico.

Il sostegno economico alla famiglia dei soggetti portatori di handicap grave è alternativo al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi istituiti ai sensi della legge 16/86 e s.m.i..

La misura dell'intervento del sostegno economico potrà essere determinato, in relazione alla situazione familiare dell'assistito, entro il limite massimo annuo di un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato. A titolo esemplificativo, per l'anno 2007 tale limite è fissato in €. 1.830,64 calcolato come dalla seguente tabella:

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO – ANNO 2007			LIMITE MASSIMO SOSTEGNO (1/3)
<i>IMPORTO MENSILE</i>	<i>MENSILITA'</i>	<i>IMPORTO ANNUO</i>	
€ 457,66	12	€ 5.491,92	€ 1.830,64

Il provvedimento di ammissione al diritto a fruire dell'intervento di sostegno economico deve essere motivato e dallo stesso devono evincersi con chiarezza i motivi che hanno indotto a preferire tale tipo di intervento rispetto al servizio di aiuto domestico.

TITOLO III – ASSISTENZA ABITATIVA ALLE FAMIGLIE

Art.53

Definizione

L'intervento di assistenza abitativa consiste nel pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'alloggio di abitazione fino alla concorrenza del totale del canone stesso nel caso di abitazioni dell'edilizia sovvenzionata.

Detto limite non può essere superato nel caso in cui l'alloggio di abitazione sia alternativo a quello dell'edilizia sovvenzionata.

Pertanto, il Comune potrà, con provvedimento motivato, concedere l'intervento in parola a prescindere dal tipo di alloggio abitato ma dovrà limitare l'intervento fino alla misura massima determinata per l'assistenza sovvenzionata.

Qualora venga percepito contributo integrativo al pagamento del canone di locazione ai sensi di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, la quota parte del canone di locazione deve essere calcolata detraendo dalla stessa tale contributo.

L'intervento di assistenza abitativa potrà ricomprendere, inoltre, l'assunzione di oneri, entro il limite massimo di €. 500,00 (cinquecento/00), per la dotazione all'abitazione degli opportuni ausili tecnici connessi al tipo di handicap con esclusione degli interventi connessi con l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti e finanziati con legislazione statale e/o regionale.

L'assistenza abitativa è alternativa al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi istituiti ai sensi della L.R. n. 16/1986.

Art.54

Presentazione istanze - Limiti di reddito - Criteri per la formulazione della eventuale graduatoria

L'istanza per l'ammissione agli interventi di assistenza abitativa, da redigersi sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali (*all. n.11*), dovrà essere prodotta dal capo famiglia o dal coniuge o, in caso di impedimento degli stessi, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap.

L'istanza, da presentarsi a seguito di pubblicazione bando, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione medica comprovante la condizione di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/92;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno;
- Copia conforme contratto di locazione, regolarmente registrato;
- Preventivo e/o fatture relative agli ausili tecnici connessi al tipo di handicap necessari all'abitazione;
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Per l'accesso a tale forma di assistenza non sono previsti limiti di reddito. Tuttavia l'Ufficio Servizi Sociali nel caso dell'insufficienza dei fondi disponibili per fare fronte a tutte le richieste provvederà alla formulazione di una graduatoria degli aventi diritto ispirata ai seguenti criteri, elencati secondo l'ordine di priorità:

- 1) livello di gravità dell'handicap riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap, nonché in relazione alla situazione del nucleo familiare naturale e/o affidatario;
- 2) indicatore della situazione economica (ISE) del soggetto e del nucleo familiare naturale o affidatario;
- 3) disagio abitativo dell'alloggio e condizione socio-familiare rilevati dall'Ufficio di Servizi Sociale e dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 4) coinvolgimento economico dei soggetti comunque obbligati all'assistenza, ai sensi della vigente legislazione.

PARTE VII – SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI AD EVENTUALE COMPARTECIPAZIONE RIVOLTE A MINORI, ANZIANI, PORTATORI DI HANDICAP

TITOLO I - SOGGIORNO CLIMATICO

Art.55 Finalità

E' un servizio sociale destinato a minori, anziani, soggetti svantaggiati, ed eventuali nuclei familiari, inteso quale strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale.

Per quanto concerne i minori sono da privilegiare i soggetti provenienti da nuclei familiari in condizioni economico-sociali precarie oppure minori portatori di handicap.

I soggiorni climatici, marini, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori metereologici.

Detti soggiorni possono anche avere finalità di svago e di vacanza, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali, favorendo l'integrazione sociale, la prevenzione ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico dell'utente.

Art.56 Personale

Per la realizzazione del soggiorno climatico si prevede la presenza di personale con le seguenti qualifiche:

- Animatore socio-culturale;
- Infermiere professionale/medico;
- Accompagnatore in rapporto di 1 ogni 25 partecipanti.

Art.57 Adempimenti e modalità di accesso al servizio

Il numero limite dei partecipanti al soggiorno viene stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Municipale compatibilmente con le risorse disponibili.

Per partecipare ai soggiorni bisogna essere residente nel comune di Pettineo da almeno un anno ed avere un'età compresa tra i 6 ed i 14 anni per i minori mentre per gli anziani l'età deve essere di almeno 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.

Gli interessati, a seguito di apposito avviso diramato dal Comune, per poter partecipare dovranno produrre istanza, su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali (*all. n.12-13*), corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione medica attestante l'idoneità rilasciata dal medico curante con l'indicazione di eventuali terapie da seguire;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Dichiarazione di impegno a corrispondere la quota di compartecipazione al servizio nei casi previsti;
- Fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Inoltre, al momento della presentazione della domanda l'utente dovrà comunicare all'Ufficio competente il nominativo di un familiare con l'indicazione del domicilio e numero telefonico, a cui ci si dovrà rivolgere in caso di bisogno.

A seguito delle domande pervenute, l'Ufficio Servizi Sociali dovrà procedere alla stesura di un'apposita graduatoria, stilata dando precedenza agli utenti che non hanno partecipato a tali iniziative negli anni precedenti o che vi hanno partecipato meno volte, alle persone sole a cui seguono le coppie e in ogni caso tenuto conto del reddito percepito dal nucleo familiare.

Nei casi di minori o disabili assume particolare rilevanza la presenza di particolari situazioni di disagio.

Per gli anziani ed i disabili che fruiscono del servizio di assistenza domiciliare e/o aiuto domestico, tale situazione potrebbe comportare l'esclusione dal soggiorno.

L'Amministrazione Comunale può designare un Responsabile, che convocherà il gruppo prima della partenza. Egli assisterà il gruppo per tutta la durata del soggiorno, favorirà i rapporti interpersonali garantendo integrità al gruppo.

Seguirà gli utenti durante il viaggio e soggiognerà con loro, vigilerà sui rapporti fra la struttura alberghiera presso cui si svolgerà il soggiorno e gli utenti. Controllerà la rispondenza delle attività e dei servizi programmati con quelli realmente effettuati ed informerà l'Amministrazione Comunale su ogni variazione di programma.

E' discrezione dell'Amministrazione autorizzare la partecipazione di personale dell'Ufficio Servizi Sociali Comunale proprio per garantire, qualora ce ne fosse bisogno, un valido riferimento per gli anziani e rispondere alla generalità dei problemi che di volta in volta emergeranno, e valutare l'efficacia dell'iniziativa anche in termini di ricaduta sul territorio.

Art.58

Criteri economici per l'accesso al servizio ed eventuale compartecipazione ai costi

I criteri economici per l'accesso al servizio e per la determinazione dell'eventuale compartecipazione ai costi sono gli stessi di quelli stabiliti per il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani di cui agli artt. 44 e 45 del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, però, tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio nonché dell'elevato costo del soggiorno potrà stabilire una quota base pro-capite per ciascun partecipante in misura uguale per tutti, salvo l'eventuale maggiorazione derivante da compartecipazione.

Il pagamento della quota di partecipazione avverrà, tramite versamento alla Tesoreria Comunale o sul c/c intestato al Comune di Pettineo, anteriormente alla partenza.

Il mancato versamento da parte dell'obbligato comporterà l'esclusione dalla partecipazione al soggiorno.

PARTE VIII - VARIE FORME DI INTERVENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE DI NATURA ECONOMICA

TITOLO I - EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.59

Principi - Definizioni - Tipologie

Il Comune, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga il servizio di assistenza economica, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L'assistenza economica costituisce una forma di intervento, limitata nel tempo con scadenza annuale, che si configura quale servizio di base non disgiunto dagli altri interventi, bensì coordinato con l'intera rete di servizi socio – assistenziali istituiti dal Comune.

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al “minimo vitale”, che rappresenta la soglia minima di reddito al di sotto della quale una persona ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse economiche sufficienti al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

Lo stato di bisogno, quindi, si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il “minimo vitale” e le risorse del singolo o del nucleo familiare.

L'adozione del minimo vitale:

- rappresenta un riferimento generale cui ogni singola situazione è rapportabile;
- consente, quando ricorrano le condizioni oggettive, di rispondere ai bisogni fondamentali;
- è un metodo facilmente aggiornabile;
- tende ad eliminare o a ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione.

Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella: (D.P.R.S. 28.05.1987):

NUCLEO FAMILIARE	
capo famiglia	75% della quota base mensile
coniuge a carico	25% della quota base mensile
familiare a carico da 0 a 14 anni	35% della quota base mensile
altri familiari a carico	15% della quota base mensile

Per quota mensile base del minimo vitale atta a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Per quanto concerne le spese del canone di locazione per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare, con contratto di affitto regolarmente registrato, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate considerate a se stanti.

La quota parte del canone di locazione, da sommare al “minimo vitale” del nucleo familiare, è stabilita nel 50% del canone sino ad un massimo di € 142,00 (centoquarantadue/00) mensili. Si evidenzia, però, che qualora venga percepito contributo integrativo al pagamento del canone di locazione ai sensi di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, la quota parte del canone di locazione deve essere calcolata detraendo dalla stessa tale contributo.

In base a quanto stabilito dal decreto interministeriale 20 novembre 2006 relativo alla perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2007 ed alla conseguente circolare INPS n. 3 del 04.01.2007, la quota base mensile per il calcolo del “minimo vitale” per l'anno 2007 è determinata in € 472,49 (trattamento minimo pari ad € 436,14 x 13 mensilità = € 5.669,82 annui o € 472,49 mensili).

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura, godute da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta e ai mesi dell'anno in cui si presenta la richiesta (*Circ. 8 del 27.06.1996*).

Non concorrono alla determinazione del reddito le pensioni erogate ai mutilati e invalidi di guerra, ai superstiti di caduti in guerra e indennità accessorie come assegni annessi alle medaglie d'oro al valor militare, le rendite INAIL e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980. I beneficiari di accompagnamento dovranno dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla legge 18/1980.

L'assistenza economica in favore di nuclei familiari in stato di bisogno, con funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale, si articola nei seguenti interventi:

- a) assegno economico per servizio civico;
- b) assistenza economica continuativa in favore di soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa;
- c) assistenza economica straordinaria;
- d) assistenza economica in generi di prima necessità;
- e) assistenza economica a tutela della maternità.

L'intervento, ad esclusione di quello di cui al punto c), non è compatibile con nessun'altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici quando viene soddisfatto il minimo vitale.

Il Comune, altresì, eroga le seguenti ulteriori forme di sostegno economico:

1. prestazioni già intestate alle funzioni degli enti soppressi ai sensi del D.P.R. 245/85 (ENAOLI-ANMIL);
2. integrazione lavorativa anziani.

Le richieste di intervento devono essere presentate entro e non oltre i tempi previsti, di volta in volta, dall'Amministrazione comunale.

Eccezionalmente possono essere concessi dei contributi straordinari fino ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio Comunale, anche se non residenti, compresi gli stranieri in regola con le norme in materia di soggiorno.

Art.60 **Presentazione istanze**

La richiesta di sostegno economico dovrà essere prodotta, di norma, su modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali (*all. n. 14*) e dovrà contenere oltre alle esatte generalità del richiedente e al tipo di assistenza richiesta, notizie sulla composizione del nucleo familiare e per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare e dovrà essere corredata di tutte quelle notizie e informazioni previste nel presente regolamento. I richiedenti che beneficiano comunque di un trattamento pensionistico, dovranno indicare l'ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

La richiesta va presentata direttamente da uno dei componenti il nucleo familiare, purché maggiorenne.

In alternativa, l'Ufficio Servizi Sociali può provvedere d'ufficio, anche su iniziativa di Enti o organizzazioni di volontariato.

All'atto di presentazione la richiesta viene protocollata al Protocollo Generale dell'Ente e viene rilasciata al richiedente una ricevuta, recante la data e il numero di protocollo della richiesta. Appena protocollata la richiesta viene trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali.

Art.61 ***Istruttoria***

La richiesta di sostegno economico è istruita dall'Ufficio Servizi Sociali Comunale entro il termine massimo di 30 giorni.

L'istruttoria, seguendo unicamente il criterio cronologico del protocollo interno dell'Ufficio Servizi Sociali, avviene secondo i seguenti parametri: dati anagrafici, motivazione della richiesta, documentazione comprovante lo stato di bisogno e la necessità dell'intervento nei confronti dell'utente.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, potranno essere eseguite visite domiciliari e, nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del Comando di Polizia Municipale. L'ufficio, altresì, ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria dell'istanza e di effettuare i necessari controlli incrociati presso gli altri uffici.

Tutta la documentazione richiesta e gli accertamenti effettuati formano parte integrante della richiesta di assistenza economica ed alla stessa andranno allegati i relativi resoconti.

Spetta agli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali la funzione di accertamento e di valutazione dello stato di reale bisogno del nucleo familiare, oltre che di proposta in ordine all'entità del contributo finanziario o, in alternativa, di altra forma di intervento. L'ufficio, ove ritenuto opportuno, può avvalersi a tale scopo degli operatori (Assistente Sociale e/o Psicologo) in servizio per l'attuazione del Piano di Zona ai sensi della legge 328/2000.

L'Ufficio Servizi Sociali, quando l'istanza sia accoglibile, predispone un progetto di intervento considerando anche eventuali spese sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali procede alla revoca immediata del beneficio dandone immediata comunicazione all'Amministrazione, che avvierà il procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatti salvi eventuali profili di responsabilità penale.

Le decisioni sulle richieste d'intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali a firma del responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità) nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale concesso.

CAPO II - ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

Art.62

Definizione - Finalità

Il servizio civico è un'attività di pubblico interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Pettineo, privi di un'occupazione e in stato di bisogno ai sensi del precedente art.59.

L'obiettivo principale del servizio in oggetto è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo. Il servizio civico mira al reinserimento sociale, mediante l'assegnazione di un'attività lavorativa, di soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti o etilisti, con modalità di vita marginali o a rischio di emarginazione o, comunque, portatori di un disagio sociale.

Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente residuale e potranno essere erogate soltanto in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico.

Art.63

Modalità di accesso al servizio

Possono accedere al servizio le donne di età compresa tra i 18 ed i 55 anni e gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni.

Per ogni nucleo familiare potrà fruire del servizio civico soltanto un componente.

Le richieste di avviamento al servizio civico, redatte su appositi moduli, devono essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali comunale corredate dai seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, comprovante la situazione reddituale di cui al precedente Art.59;
- ricevuta dell'eventuale canone di locazione;
- certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa;
- autocertificazione del richiedente attestante lo stato di disoccupazione o lo stato di servizio dei componenti il nucleo familiare compresi i minori di età superiore a 15 anni che non frequentano la scuola;
- altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno;
- dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Art.64

Criteri di predisposizione della graduatoria

Nel caso in cui il numero delle domande per l'espletamento del servizio civico comporti una spesa superiore alle disponibilità di bilancio, l'Ufficio redigerà apposita graduatoria attenendosi ai seguenti criteri:

1° Criterio: DISOCCUPAZIONE	
Punti	Condizione
4	per ogni periodo di disoccupazione pari a 6 mesi, sino ad un massimo di 5 anni
0	ulteriori periodi di disoccupazione eccedenti gli anni 5

2° Criterio: COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	
<i>Punti</i>	<i>Condizione</i>
5	coniuge del richiedente non presente in famiglia e che non contribuisce al bilancio familiare, se detenuto o agli arresti domiciliari, se impossibilitato allo svolgimento di un'attività lavorativa a causa di malattia
2	per ogni figlio minorenni o studente a carico
5	ulteriori, se trattasi di orfano o di minore con genitori separati legalmente

3° Criterio: AFFITTO DELLA CASA	
<i>Punti</i>	<i>Condizione</i>
1	fino a € 100,00 mensili
1	per ogni € 50,00 mensili oltre i € 100,00 mensili

N.B.: Nel caso in cui si percepisca contributo integrativo al pagamento del canone di locazione, il relativo punteggio non viene assegnato.

4° Criterio: REDDITO FAMILIARE ANNUO - ANNO PRECEDENTE	
<i>Punti</i>	<i>Condizione</i>
15	fino a € 1.600,00
10	da € 1.600,01 a € 3.600,00
5	da € 3.600,01 a € 6.200,00
0	superiore a € 6.200,00

N.B.: Il riferimento è al reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno precedente alla presentazione della domanda.

5° Criterio: REDDITO FAMILIARE MENSILE - ANNO IN CORSO	
<i>Punti</i>	<i>Condizione</i>
0	fino a € 400,00
-3	da € 400,01 a € 500,00
-6	da € 500,01 a € 600,00
-3	ulteriori, per ogni € 100,00 o frazione in più .

N.B.: Il riferimento è al reddito mensile percepito dal nucleo familiare nell'anno in cui si presenta la domanda.

In caso di rinuncia al servizio civico per rifiuto a svolgere l'attività, o in caso di mancata ingiustificata presentazione dell'interessato alla prima convocazione, si applicherà una penalizzazione di punti 10 all'eventuale successiva domanda.

A parità di punteggio si terrà conto dell'I.S.E.E. .

Art.65
Servizi da svolgere tramite il Servizio Civico

I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati in ambito comunale, nei servizi di seguito elencati:

- a) servizio di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, cimiteri, impianti sportivi.
- b) servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- c) servizio di supporto a persone disabili e anziani;
- d) servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole;
- e) qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare mediante il servizio civico.

Art.66
Modalità di svolgimento del servizio

L'incarico che il Comune affida a soggetti inoccupati o disoccupati non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale e rese esclusivamente a favore della comunità, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Comporta la decadenza dall'incarico la mancata presentazione dell'interessato nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività di servizio civico.

In caso di assenza per malattia l'utente dovrà esibire certificazione medica. Se la durata della malattia supera gli otto giorni, fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero, l'interessato decade dall'incarico.

In caso di mancata prestazione lavorativa, sia per malattia che per festività, non è ammessa la possibilità di recupero.

L'utente si impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi.

L'Amministrazione nel corso dell'anno solare assicurerà turni non superiori a tre mesi di attività sulla base delle disponibilità di bilancio. Gli addetti ai turni non potranno in ogni caso svolgere prestazioni di durata superiore a n.3 ore giornaliere.

Verrà corrisposto un compenso orario forfetario pari a € 5,16 (cinque/16).

Gli addetti potranno essere riconfermati solo due volte l'anno a trimestri alterni. Con gli stessi, il responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali terrà incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.

Sia il Comune che gli interessati, possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta, fatta pervenire tempestivamente all'Ufficio di Servizio Sociale, sì da consentire lo scorrimento della graduatoria.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile contro terzi.

Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'Ufficio Servizi Sociali che si avvarrà, per i controlli circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni, del comando di Polizia Municipale. Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

CAPO III - ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA IN FAVORE DI SOGGETTI NON IDONEI A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA

Art.67

Definizione

L'assistenza economica continuativa a favore di soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza fra il "minimo vitale", maggiorato di quota-parte del canone di locazione dell'alloggio, e le risorse di cui dispone il singolo o il nucleo familiare che fa domanda, determinati ai sensi dell'art.59.

Nell'assegnazione delle somme da erogare si dovrà tenere conto di eventuali benefici concessi all'assistito da altri enti pubblici.

L'assegno in forma continuativa è concesso per un periodo non superiore a mesi 12, con revisione semestrale, e potrà essere interrotto in qualsiasi momento qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato l'erogazione del beneficio.

Art.68

Requisiti

L'assistenza economica continuativa può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio comunale;
- reddito complessivo del nucleo familiare al di sotto del minimo vitale;
- incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare;
- assenza di persone tenute per legge agli alimenti.

Ove lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto, all'interessato, assegni previdenziali o assistenziali, il Comune ha facoltà di erogare un contributo corrispondente al minimo vitale. Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito, dal momento in cui gli vengono corrisposte le quote arretrate degli assegni.

L'importo da restituire non potrà, comunque, essere superiore all'ammontare delle quote arretrate. A tal fine il contributo comunale va condizionato alla sottoscrizione di impegno al rimborso. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al recupero di queste.

Art.69

Istanze – Documentazione - Procedimento

L'istanza, redatta su apposito modulo, deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali Comunale corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, comprovante la situazione reddituale di cui al precedente Art.59;
- ricevuta dell'eventuale canone di locazione;
- autocertificazione del richiedente attestante lo stato di disoccupazione o lo stato di servizio dei componenti il nucleo familiare compresi i minori di età superiore a 15 anni che non frequentano la scuola;
- certificazione medica rilasciata dall'AUSL di competenza e/o medico specialista attestante le precarie condizioni psico-fisiche del richiedente e dei rimanenti componenti il nucleo familiare che ne determinano l'incapacità lavorativa;
- altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno;
- dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;

- attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, esaminate le istanze, predispone l'elenco degli aventi diritto, con la quantificazione per ognuno del contributo assistenziale.

Il responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, in base alla disponibilità in bilancio, predispone gli atti necessari all'emanazione del provvedimento, stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Qualora il bilancio non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi dovuti, dovrà essere operata una riduzione percentuale degli stessi.

CAPO IV - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Art. 70

Definizione

L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" che va ampiamente motivato e documentato, finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale di rilevante gravità, che non dipende dalla volontà dei richiedenti, incidente sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente.

L'erogazione della predetta assistenza allo stesso richiedente può essere concessa solo una volta durante l'anno solare, corredata da relazione scritta dei VV.UU. e/o dagli Assistenti Sociali.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da almeno un anno in questo comune e che hanno un reddito complessivo familiare pari o inferiore al doppio del minimo vitale determinato ai sensi dell'Art.59.

Il contributo straordinario può essere richiesto per:

- a) interventi sanitari fuori dal territorio regionale secondo attestazione della A.U.S.L. o delle Cliniche Universitarie;
- b) l'acquisto di farmaci, l'effettuazione di accertamenti diagnostici o visite specialistiche secondo certificazione della A.U.S.L., salvo i casi di esenzione previste dalla normativa vigente;
- c) interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di eventi catastrofici (es. incendi);
- d) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente;
- e) il venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
- f) dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria;
- g) ogni altra circostanza o caso eccezionale e imprevedibile che privi di fonte di sostentamento il nucleo familiare e che non possa essere fronteggiata con il ricorso alle altre forme d'intervento previste dal presente regolamento.

Per i casi di malattia per i quali necessita l'urgente ricovero presso strutture ospedaliere o si richiedono indagini specialistiche strumentali e terapie non convenzionate con il servizio sanitario Nazionale, il Sindaco con propria determina, nelle more che venga perfezionato ed ultimato l'iter burocratico, può concedere un contributo straordinario la cui entità sarà stabilita in rapporto alle spese che il richiedente dovrà sostenere. Le spese sostenute dal richiedente dovranno essere successivamente ampiamente certificate e documentate.

Il beneficiario della prestazione straordinaria deve, entro sessanta giorni dalla liquidazione del contributo, documentare la spesa sostenuta ed è tenuto alla restituzione totale se la stessa non corrisponde a quanto richiesto, o parziale se la spesa effettuata è stata inferiore alla somma erogata. In tutti i casi contemplati dal presente articolo, l'entità del contributo non potrà superare l'importo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00).

Art. 71 **Istanze - Documentazione**

L'istanza, redatta su apposito modulo, deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali Comunale corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, comprovante la situazione reddituale di cui all'Art.59;
- ricevuta dell'eventuale canone di locazione;
- autocertificazione del richiedente attestante lo stato di disoccupazione o lo stato di servizio dei componenti il nucleo familiare compresi i minori di età superiore a 15 anni che non frequentano la scuola;
- documentazione relativa allo stato di necessità di cui al precedente Art.70 e quantificazione presuntiva del bisogno.
- altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno;
- documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo straordinario (es.:certificato di detenzione, certificato di dimissione ospedale psichiatrico, atti equipollenti alle certificazioni, ecc.);
- dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Per le condizioni previste nella lettera a) dell'art. 70, oltre alla documentazione di cui sopra, alla richiesta si deve allegare certificato del medico specialista comprovante la patologia, la documentazione inerente le spese eventualmente già sostenute e autodichiarazione nella quale il richiedente attesti di non aver inoltrato istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale.

Per le condizioni previste nella lettera d) dell'art. 70, oltre alla documentazione di cui sopra, alla richiesta si deve allegare valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.

L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente.

CAPO V - ASSISTENZA ECONOMICA IN GENERI DI PRIMA NECESSITÀ

Art. 72 **Definizione**

L'assistenza economica in generi di prima necessità intende rappresentare una forma di intervento immediato, limitata nel tempo, e non costituisce impedimento alcuno, ai fini dell'erogazione di altri interventi di natura assistenziale, purché coordinati tra loro. Possono accedere a tale assistenza i cittadini che hanno un reddito del nucleo familiare non superiore al minimo vitale.

L'erogazione di tale nuova forma di assistenza mira a far superare esigenze che, altrimenti, non vorrebbero soddisfatte. Essa, pertanto, verrà erogata attraverso la consegna di buoni a madre e figlia, che riportano l'indicazione dei beni da concedere, avendo a riguardo le esigenze immediate dei cittadini bisognosi.

A tal proposito, ove le circostanze lo consentono o lo richiedono, il Responsabile del servizio erogatore avrà cura di raccordare l'intervento d'intesa con l'assistente sociale dell'A.U.S.L. .

Art. 73 **Modalità**

L'assistenza si sostanzia nell'erogazione di buoni che autorizzano il prelievo di:

- 1) generi di prima necessità;
- 2) medicinali o presidi sanitari e quant'altro, a carattere farmaceutico, dovesse rendersi necessario, per l'igiene e la salute del cittadino bisognoso, non erogato dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il Comune, provvederà, a tal fine, a convenzionarsi con negozi di generi alimentari e con farmacie locali, previa intesa con i rispettivi titolari, intesa che sarà sollecitata da una lettera - avviso, anche ai fini di realizzare possibili economie, sui prezzi di listino.

La consegna del buono riguardante l'erogazione di farmaci o di presidi sanitari, dovrà avvenire previa esibizione di una ricetta medica, che dovrà riportare le generalità del cittadino ammalato.

Gli esercenti che offriranno maggiore ribasso, saranno invitate a stipulare apposita convenzione con il Comune, nella quale saranno disciplinate le modalità di somministrazione delle varie forniture e quelle relative alla liquidazione, restando in ogni caso inibita la consegna di prodotti o di merci diversi da quelli indicati nel buono, che riporterà la firma del Responsabile dei Servizi Sociali, e sottoposto alla visione dell'Assessore al ramo, per averne, egli, conoscenza.

Alla liquidazione dei buoni, che verranno presentati alla fine di ogni trimestre accompagnati da apposita fattura, provvederà il Responsabile dei Servizi Sociali, con proprio provvedimento.

Lo stato di bisogno, attese le finalità e il carattere dell'intervento, va accertato dal funzionario Responsabile dei Servizi Sociali che riceve la richiesta, in forma scritta, d'intesa con l'assistente sociale, e con l'obbligo, per il primo, di disporre formali verifiche, escludendo, per il futuro, quelle persone che hanno rappresentato situazioni diverse da quelle in cui effettivamente versano.

Il buono, che autorizza il prelievo di generi alimentari, non può avere una cadenza inferiore al mese, restando esclusi da tale limitazione, quelli destinati all'acquisto di medicine o di presidi sanitari.

Nel caso in cui dovesse venire accertato che sia stato consegnato un alimento, una medicina o comunque un presidio sanitario diversi da quanto indicato nel buono, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della assistenza nei confronti del soggetto che ne ha dato causa e non si procederà al riconoscimento del buono, ai fini della liquidazione.

A tal proposito, il Responsabile dei Servizi Sociali, potrà disporre, tramite il Corpo della Polizia Municipale, verifiche a campione, che, in quanto tali, vanno effettuate senza ritardo alcuno rispetto al momento della richiesta.

L'assistenza erogata ai sensi del presente articolo non può eccedere l'importo massimo di € 250,00 per tipologia d'intervento di cui ai superiori punti 1) e 2).

CAPO VI - ASSISTENZA ECONOMICA A TUTELA DELLA MATERNITA'

Art. 74 **Requisiti - Documentazione**

I soggetti che possono usufruire dell'assistenza sono le madri naturali dei minori, residenti da almeno un anno nel Comune di Pettineo, il cui stato civile risulti essere:

- nubile
- separata legalmente
- divorziata
- vedova: il concepimento deve avvenire dopo il 300° giorno del decesso del marito.

Il nucleo familiare, per avere diritto a tale sussidio, non deve superare i limiti di reddito previsti dall'art.59 del presente regolamento relativo all'accesso all'assistenza economica.

La richiesta di assistenza deve essere presentata annualmente, corredata dai seguenti documenti:

- estratto di nascita del bambino con riconoscimento materno;
- certificato contestuale della madre (cittadinanza, residenza, stato civile);
- stato di famiglia della madre;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, comprovante la situazione reddituale di cui al precedente art.59;
- dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Art.75 **Modalità - Limiti**

Il sussidio decorre dal giorno della nascita se l'istanza è presentata entro il 90° giorno di vita del minore o dal giorno di presentazione se l'istanza è presentata posteriormente al suddetto periodo. La prima richiesta di assistenza, comunque, deve essere prodotta entro il compimento del 9° anno di vita del minore. Il sussidio può essere erogato sino al compimento del 18° anno di età del minore.

Il sussidio ha carattere alimentare, pertanto il pagamento dei sussidi arretrati maturati dopo il provvedimento di ammissione all'assistenza e non percepiti per cause indipendenti dall'Amministrazione comunale, può essere chiesto e concesso solo nel caso in cui risulti nell'interesse dell'istante - la causa di forza maggiore che ha impedito all'avente diritto la riscossione del sussidio stesso; in tutti i casi non è ammessa retroattività che per un massimo compreso nei limiti dell'anno finanziario in corso.

Nei riguardi di quelle madri che, per qualsivoglia causa (affidamenti privati, ricovero a convitto o istituti a carico del Comune o di altri Enti, allevamento in casa del padre naturale, etc.) non tengano presso di loro la prole illegittima, non è dovuta l'assistenza. Parimenti l'assistenza non è dovuta nei casi in cui risulti l'esistenza di congiunti obbligati agli alimenti (*ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile*) che provvedono di fatto al mantenimento dell'illegittimo. Nel caso in cui gli obbligati agli alimenti non dovessero, in maniera comprovata, adempiere ai propri obblighi, nei casi di urgenza e necessità, il Comune provvederà all'erogazione dell'assistenza nella misura strettamente necessaria ed indispensabile.

Le madri che contraggono matrimonio non possono più usufruire dell'assistenza.

Art.76 **Contributi**

Nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione Comunale, il contributo economico a favore dei minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre, è fissato per il 1° figlio in una somma annua non superiore ad €. 1.800,00 (milleottocento/00) frazionata per mese, mentre per i figli illegittimi successivi al primo il sussidio viene erogato nella ulteriore misura annua non superiore a € 1.000,00 (mille/00), frazionata per mese.

E' previsto un contributo di pronto intervento, nella misura di € 100,00, una tantum, da corrispondere alla donna che riconosce, all'atto della nascita, la propria creatura.

E' previsto un premio di riconoscimento paterno di € 250,00 se il minore è di età inferiore a 9 anni, di € 150,00 se il minore è superiore a 9 anni e non ha compiuto 18 anni.

Nei casi particolarmente gravi può essere concesso ai minori assistiti un sussidio straordinario una tantum, che non superi € 100,00.

E' previsto un rimborso sino a € 500,00 per l'acquisto del corredo del nascituro, su presentazione di regolare fattura.

L'illegittimo assistito, fino al raggiungimento dell'età di anni 6, non potrà percepire il sussidio se non verrà esibito semestralmente un certificato che attesti la normale crescita e cura del bambino, rilasciato dall'Ufficiale sanitario o medico privato pediatra.

La revisione dei documenti che danno diritto al sussidio economico in favore dei minori illegittimi deve essere effettuata entro il 10 gennaio di ogni anno.

CAPO VII - PRESTAZIONI GIÀ' INTESTATE ALLE FUNZIONI DEGLI ENTI SOPPRESSI AI SENSI DEL D.P.R. N°245/85 (ENAOLI-ANMIL)

Art.77

Oggetto e finalità

Le prestazioni già intestate alle funzioni degli enti soppressi, ai sensi del D.P.R. n. 245 del 13/05/1985 e trasferite ai comuni ai sensi dell'art. 16, lett. i), primo comma della legge regionale n. 22 del 09/05/1986, debbono essere ricondotte alle disposizioni regionali sull'assistenza economica ed al presente regolamento che ne definisce l'entità e modalità di concessione (sussidi e sovvenzioni finalizzate) con carattere di omogeneità rispetto ad altri soggetti e nuclei assistiti al fine di pervenire gradualmente al superamento delle "categorie" ed alla omogeneità delle prestazioni, anche differenziate, in rapporto alla specificità dei bisogni.

Sono attuabili interventi assistenziali in favore dei seguenti soggetti:

- Orfani dei lavoratori italiani (ex ENAOLI);
- Mutilati ed invalidi del lavoro (ex ANMIL).

Gli interventi assistenziali si realizzano nei limiti delle disponibilità di bilancio. A tal fine ogni anno, in sede di programmazione dei fondi per i servizi socio-assistenziali, il Consiglio Comunale stabilisce le somme da destinare alle categorie sopra indicate.

Art.78

Assistenza orfani dei lavoratori italiani (ex ENAOLI)

Possono fruire di questo tipo di assistenza economica gli orfani ed equiparati dei lavoratori italiani, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Età non superiore agli anni 18, all'atto del decesso del genitore;
- b) Genitore defunto o superstite che abbia versato almeno un contributo per l'assicurazione previdenziale obbligatoria (es.: INPS, Casse artigiane, Commercio, Coltivatori Diretti, ecc.);
- c) Residenza nel Comune di Pettineo sia del minore che del genitore superstite o tutore o affidatario, nel caso di orfano di entrambi genitori;
- d) Reddito del nucleo orfanile non superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00).

Il minore viene assistito fino all'età di 18 anni. L'assistenza è prorogabile fino al compimento del 26° anno di età, qualora l'orfano prosegue gli studi a livello universitario, purché risulti in regola con gli esami previsti dal piano di studio del proprio corso e non sia beneficiario di assegni di studio o analoghe provvidenze di incentivo allo studio di importo pari o superiore alla quota di intervento

economico spettante. In presenza di borse di studio o analoghe provvidenze, di importo inferiore, la quota di intervento economico spettante dovrà essere ridotta dello stesso importo.

La richiesta di assistenza, redatta su appositi moduli (*all. n.15*), deve essere presentata annualmente, dal genitore vivente o da un parente o tutore a cui è affidato il minore, all'Ufficio Servizi Sociali comunale corredata dai seguenti documenti:

- certificato di morte del genitore o autocertificazione;
- posizione assicurativa del genitore defunto o superstite (Mod.101, 201 e/o Modello Unico);
- autocertificazione dello stato di famiglia;
- autocertificazione del richiedente attestante lo stato di disoccupazione o lo stato di servizio dei componenti il nucleo familiare compresi i minori di età superiore a 15 anni che non frequentano la scuola;
- certificato di frequenza scolastica per i minori non in età lavorativa;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, comprovante la situazione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- fotocopia codice fiscale;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

L'entità delle erogazioni è determinato in rapporto ai livelli di reddito ed alla composizione del nucleo orfanile.

Ai fini del computo del reddito familiare vengono considerati i redditi complessivi del nucleo orfanile percepiti a qualsiasi titolo nell'anno predente la richiesta, ivi comprese le somme eventualmente percepite dal Comune a titolo di assistenza economica di qualsiasi tipo e/o affido minori. Dal reddito così calcolato deve essere detratto, l'eventuale canone di locazione, regolarmente registrato, fino alla concorrenza massima di € 142,00 mensili, al netto di eventuale contributo integrativo al pagamento del canone di locazione percepito ai sensi di disposizioni legislative nazionali e/o regionali.

Si fissano i seguenti parametri costituiti da n.6 fasce di reddito e relativa assistenza erogabile:

FASCIA	PARAMETRI DI RIFERIMENTO REDDITO	REDDITO MENSILE €	REDDITO ANNUO €	ASSISTENZA MENSILE EROGABILE €	ASSISTENZA ANNUA EROGABILE €
1	Nessun reddito	0	0	330,00	3.960,00
2	Importo Pensione Sociale	da 0,01 a 320,88	da 1,00 a 4.171,44	175,00	2.100,00
3	Importo Assegno Sociale	da 320,89 a 389,36	da 4.171,45 a 5.061,68	140,00	1.680,00
4	Trattamento o Pensione Minima	da 389,37 a 436,14	da 5.061,69 a 5.669,82	120,00	1.440,00
5	Importo pensione superiore al minimo	da 436,15 a 769,23	da 5.669,83 a 10.000,00	50,00	600,00
6	Reddito superiore ai limiti precedenti	da 769,24 in poi	da 10.000,01 in poi	0	0

Per nuclei con più orfani, ai parametri della tabella precedenti vanno aggiunti €. 50,00 mensili o €.600,00 annui di assistenza erogabile per ogni orfano oltre al primo.

Le provvidenze spettanti, come sopra determinate nelle varie fasce, saranno erogate solo se la situazione del bilancio lo consentirà.

In caso diverso saranno accordate operando una riduzione percentuale generalizzata.

I parametri di reddito e di assistenza di cui al presente articolo sono rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita.

Art. 79

Interventi assistenziali mutilati ed invalidi del lavoro (ex ANMIL)

Ai mutilati e invalidi del lavoro disoccupati, di età inferiore ai 55 anni compiuti e fino a quella età, con una riduzione permanente della capacità lavorativa accertata dal 34% in su, viene erogato un assegno di incollocamento per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Tale assegno è fissato in €.75,00 (settantacinque/00) per ogni mese di disoccupazione o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Possono accedervi coloro che, trovandosi nelle condizioni appena descritte, abbiano un reddito del nucleo familiare non superiore a € 10.000,00 (diecimila/00).

Il reddito viene determinato, sommando eventualmente: rendita infortunistica escluse quote integrative, entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, pensione INPS, rendite di qualsiasi natura, godute da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta.

Dal reddito così calcolato deve essere detratto, l'eventuale canone di locazione, regolarmente registrato, fino alla concorrenza massima di € 142,00 mensili, al netto di eventuale contributo integrativo al pagamento del canone di locazione percepito ai sensi di disposizioni legislative nazionali e/o regionali.

La richiesta di assegno di incollocamento, redatta su appositi moduli (*all. n.16*), deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali comunale corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, comprovante la situazione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- certificazione INAIL, anche in autodichiarazione;
- dichiarazione comprovante l'ammontare della rendita INAIL;
- autocertificazione dello stato di famiglia;
- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante il periodo di disoccupazione per il quale si chiede l'assegno di incollocamento;
- fotocopia codice fiscale;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

TITOLO II - INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI

Art.80 **Finalità**

L'utilizzazione degli anziani ancora attivi ed autosufficienti in servizi di interesse comunale, è preordinata al superamento alla condizione di solitudine cui spesso gli anziani sono esposti per effetto della cessazione di ogni forma di attività produttiva. (L.R. n. 14/86 e circolare n. 4 del 17.03.1987).

Il limite di reddito per l'accesso è fissato nel doppio del minimo vitale, calcolato ai sensi dell'Art.59. Non è preclusa la possibilità di impiego di anziani il cui reddito supera la fascia esente ai fini dell'accesso, essendo l'attività lavorativa preordinata all'inserimento sociale degli anziani mediante la ripresa di nuovi rapporti con la comunità di appartenenza. In tale eventualità non è consentita la corresponsione di alcun compenso.

L'Amministrazione comunale attraverso l'Ufficio Servizi Sociali, può destinare i cittadini anziani a servizi di:

- a) sorveglianza presso le scuole;
- b) sorveglianza e cura dei giardini, delle vie e piazze;
- c) attività di sostegno nei confronti di altri anziani ed inabili (letture, compagnia e servizi similari);
- d) accompagnamento dei soggetti portatori di handicap;
- e) interventi educativi nelle istituzioni scolastiche, nelle biblioteche etc.;
- f) ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà utile attuare.

Art.81 **Requisiti e modalità di accesso al servizio**

Gli anziani di ambo i sessi che siano residenti nel territorio comunale da almeno un anno e che abbiano compiuto 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini (prevista dall'art.10 della L.R. 14/86), a seguito di apposito bando diramato dal Comune, possono presentare istanza di partecipazione in carta libera.

E' ammessa la partecipazione ad un solo componente per nucleo familiare per turno lavorativo.

L'attività lavorativa non compete ai soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare o che, nell'anno in corso, hanno goduto di un contributo economico.

L'istanza, su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali (all. n.17), dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, comprovante la situazione reddituale di cui al precedente art.59;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere i servizi di cui all'articolo precedente;
- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Art.82

Modalità di selezione e svolgimento del servizio

Nel caso in cui il numero delle domande per l'espletamento dell'integrazione lavorativa anziani comporti una spesa superiore alle disponibilità di bilancio, l'Ufficio redigerà apposita graduatoria attenendosi ai seguenti criteri:

1° Criterio: ETA'	
Punti	Condizione
0	anziano da 86 anni in sù
2	anziano da 81 anni a 85 anni
4	anziano da 76 anni a 80 anni
6	anziano da 71 anni a 75 anni
8	anziano da 66 anni a 70 anni
10	anziano da 55 anni a 65 anni

2° Criterio: REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE	
Punti	Condizione
0	da €. 10.000,00 in sù
2	da €. 8.000,00 a €. 9.999,99
4	da €. 7.000,00 a €. 7.999,99
6	da €. 5.000,00 a €. 6.999,99
8	da €. 3.000,00 a €. 4.999,99
10	da €. 0,00 a €. 2.999,99

A parità di punteggio verrà data precedenza all'anziano che non ha partecipato a tale iniziativa nell'anno precedente o che comunque ha lavorato meno volte.

L'Ufficio Servizi Sociali, a seguito direttive dell'Amministrazione Comunale ed alle somme previste per la realizzazione del servizio, stabilisce il numero di anziani da avviare all'attività lavorativa e la loro collocazione.

L'Ufficio Servizi Sociali predispone gli atti per la stipula dei contratti d'opera di durata massima trimestrale, secondo le esigenze dell'ufficio, e curerà le sedi ove gli anziani presteranno la loro opera.

Gli addetti non potranno, in nessun caso, svolgere prestazioni superiori a due ore al giorno, anche non consecutive, secondo le esigenze dell'ufficio. L'orario deve essere determinato dalla natura del servizio stesso e sarà indicato dall'Ufficio Servizi Sociali che svolgerà funzioni di coordinamento.

Gli addetti possono essere collocati soltanto una volta l'anno, in ordine ai rispettivi impegni, ed in ogni caso fino ad esaurimento della graduatoria.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, recedere dal contratto, senza alcun preavviso, con semplice comunicazione scritta, che deve pervenire tempestivamente.

Gli anziani che prestano il rispettivo servizio sono assicurati sia per gli eventuali infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

La misura del compenso orario forfetario quale forma di intervento a carattere assistenziale e quindi non soggetto ad alcuna ritenuta è quantificata in €. 3,97 (tre/97) per i giorni feriali, e €. 5,28 (cinque/28) per i giorni festivi (*circolare A.EE.LL. n. 4/87*).

Inoltre, detto compenso va inteso sia come rimborso forfetario delle spese sostenute da ciascun anziano, che quale intervento di assistenza economica per soggetti in condizione di bisogno, essendo l'integrazione volta esclusivamente al reinserimento dell'anziano nel tessuto sociale di appartenenza.

TITOLO III - SERVIZI RESIDENZIALI

Art.83

Finalità

Il Comune di Pettineo si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali.

L'intervento di ricovero e il ricorso all'istituzionalizzazione dovrà sempre essere considerato secondario a qualsiasi intervento che consenta la permanenza del soggetto assistito nel proprio ambiente familiare, secondo il principio della sussidiarietà.

Il Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, provvede a realizzare interventi di ricovero per persone di ogni età, fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi specifici e particolari, che richiedono sia garantita un'assistenza di tipo continuativo ed una collocazione in ambiti sociali adatti.

L'intervento di ricovero può essere temporaneo e quindi "strumentale" nell'attesa di interventi risolutivi con l'inserimento e l'affidamento, in caso di minori, in un nucleo familiare atto a garantire quanto necessario per una normale crescita psico-fisica ed affettiva.

Art.84

Tipologia dei servizi residenziali

Per raggiungere le finalità di cui al precedente articolo sono utilizzabili i seguenti servizi residenziali:

- Casa famiglia;
- Casa albergo;
- Casa protetta;
- Casa di riposo;
- Centro di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale;
- Comunità alloggio;
- Istituti socio-assistenziali.

Art.85

Utenza

Possono essere ammessi ai servizi residenziali i seguenti soggetti, residenti nel Comune da almeno un anno:

- a) minori per i quali vi siano disposizioni da parte dell'Autorità minorile, ai sensi dell'art. 403 del C.C. (minori in stato di abbandono), e comunque di tutti quei minori la cui normale crescita possa essere gravemente compromessa dalla situazione familiare, su istanza di uno dei genitori o su iniziativa del Servizio Sociale in accordo con le Autorità competenti.

- b) disabili, minori ed adulti, che per le loro gravi condizioni di handicap non possano usufruire del supporto familiare, per l'assenza o l'assoluta incapacità dei congiunti a fornire l'assistenza necessaria, né di servizi socio-sanitari territoriali.
- c) anziani non autosufficienti e comunque mancanti di supporto familiare e/o sociale, su istanza degli stessi o dei parenti o su iniziativa del Servizio Sociale.

Si può richiedere il ricovero per minori di età compresa tra i sei e i diciotto anni non ancora compiuti. Il limite di anni sei viene ridotto a tre, qualora i minori si trovino in stato di comprovato abbandono e non sia stato ancora possibile realizzare l'istituto dell'affidamento familiare.

Art.86 **Modalità di accesso**

L'istanza per l'accesso ai servizi residenziali (*all. n.18*), deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali, corredata dai seguenti documenti o autocertificazione:

- Stato di famiglia;
- Certificato di residenza;
- Certificato scolastico (per gli studenti);
- Nulla osta dell'istituto in cui si fa richiesta di ricovero;
- Certificato di invalidità o certificato medico rilasciato da una struttura pubblica per i soggetti portatori di handicap;
- Certificato medico rilasciato da una struttura pubblica per gli anziani non autosufficienti;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, comprovante la situazione reddituale;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Dichiarazione di impegno a corrispondere la quota di compartecipazione al servizio nei casi previsti;
- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Art.87 **Adempimenti**

Il Servizio residenziale, scelto dall'utente, comunicherà con lettera a firma del suo legale rappresentante la data di ammissione e di dimissione del ricoverato, tenendo presente che detta comunicazione dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi dell'evento, precisando nel caso di dimissioni volontarie i motivi per cui essa è avvenuta.

Il trasferimento del ricoverato da un istituto ad un altro può avvenire su richiesta del genitore, del tutore o dell'interessato, secondo che si tratti di minori, anziano o portatore di handicap, previa presentazione di regolare istanza corredata dal nulla-osta dell'Istituto presso cui deve avvenire il trasferimento. Tale trasferimento avrà efficacia dopo la necessaria determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali, fermo restando che gli istituti interessati dovranno ottemperare alle prescrizioni di cui al precedente comma.

In collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, l'istituto di ricovero dovrà promuovere rapporti sociali con la famiglia del minore, dell'anziano o del portatore di handicap.

Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascun Istituto ove è ricoverato un utente a carico del Comune, dovrà far pervenire all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, in triplice copia, la relativa richiesta di proroga per il nuovo anno, che sarà concessa solo nei casi di comprovata necessità.

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà con apposito provvedimento alla liquidazione delle rette a presentazione da parte di ciascun Istituto della contabilità trimestrale.

La suddetta contabilità dovrà pervenire all'Ufficio di Ragioneria del Comune entro 10 giorni dalla fine del trimestre, in triplice copia munita dell'attestazione circa la presenza in istituto del ricoverato per il periodo indicato a fianco di ciascun nominativo e circa l'inesistenza di eventuali contribuzioni nelle spese di mantenimento da parte di altri Enti e della famiglia del ricoverato. I prospetti di cui sopra dovranno essere sottoscritti a conferma della loro veridicità dal legale rappresentante dell'Istituto.

Art.88

Criteria economici per l'accesso alle prestazioni e di compartecipazione al costo del servizio

Il Comune provvede integralmente al pagamento delle rette di ricovero dei minori per i quali vi siano disposizioni o provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria minorile.

Per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero intero o diurno, i soggetti adulti, gli anziani ed i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali, possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di mantenimento:

- a) per titolari di sola pensione sociale (*art. 26 L. 30/04/69, n.153*) od assegno sociale (*art. 3, comma 6, legge 08/08/95 n.335*) ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad $\frac{1}{2}$ se totalmente non autosufficienti;
- b) per titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, ovvero di condizione economica complessiva accertata, ai sensi del comma 2 dell'Art.1 del presente regolamento, con l'I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguata, ove spettante, ai sensi dell'art. 38 legge 488/2001, in misura pari al 50% della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70% se totalmente non autosufficienti;
- c) per i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva (I.S.E.) è superiore al limite di cui al punto b) l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio per la parte eccedente è fissata al 70% e sino alla concorrenza del costo del servizio con esclusione degli oneri per prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del F.S.R.;
- d) ove il soggetto richiedente il servizio residenziale (ricovero intero o ricovero diurno) goda di indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale ovvero di indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti nella misura prima determinata ancorché non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

I limiti di reddito, la compartecipazione al costo dei servizi e quanto strettamente attinente l'aspetto economico sono suscettibili di variazioni in rapporto alle direttive impartite dalla Regione e/o Leggi di Settore.

Art.89

Criteria di compartecipazione degli obbligati per legge

Per i medesimi servizi residenziali gli obbligati per legge (*art. 433 del Codice Civile*) la cui condizione economica familiare (I.S.E.) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF sono chiamati all'integrazione della quota di compartecipazione versata dall'utente sino alla copertura del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti ovvero del 70% per soggetto totalmente non autosufficiente, con esclusione degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie ed ad elevata prestazione sanitaria posti a carico del F.S.R. .

In presenza di più parenti obbligati in condizione di provvedere al proprio congiunto, il Comune non si cura di intervenire sul criterio di ripartizione delle spese tra di loro.

Art.90
Facoltà dell'Ente

Il Comune, previa valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali:

- non ammetterà ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliari il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale;
- ove non sussistano obblighi per legge la cui condizione economica familiare (ISE) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF come previsto dall'articolo precedente, e non dispongono di patrimoni immobiliari e mobiliari, in relazione alle disponibilità di Bilancio, può stabilire di erogare un contributo all'assistito, finalizzato all'integrazione del pagamento della retta di ricovero.

PARTE IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.91

Attribuzioni del Comune

I provvedimenti determinativi connessi al presente regolamento sono adottati dal Responsabile del Settore Servizi Sociali nel rispetto dei principi richiesti dalla legge e dalle norme regolamentari, previa istruttoria del responsabile del procedimento.

La rivalutazione degli importi erogabili ai sensi del presente Regolamento, secondo l'indice ISTAT dell'incremento del costo della vita registrato nell'anno precedente, avviene con deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo ad esso demandate dalla L.R. 22/86 e da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Il Comune esercita, inoltre, nei confronti delle strutture diurne e residenziali, gestite da privati, non interessati alle convenzioni, specifici controlli secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 22/86.

La concessione di un contributo ai sensi del presente regolamento non può costituire titolo, né diritto od aspettative ad ottenerlo negli anni successivi. Dal che ne deriva che i soggetti assegnatari nulla potranno reclamare ove negli anni successivi il contributo stesso venisse negato o ridimensionato nella sua entità.

Art.92

Controllo e vigilanza sugli enti erogatori di servizi per conto del Comune

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune esercita il controllo sui servizi socio-assistenziali, comunque resi, da enti e da privati in dipendenza di convenzioni all'uopo stipulate.

L'Amministrazione Comunale inoltre, ove necessario, può incaricare per l'esecuzione di appositi controlli, propri funzionari ispettivi del settore amministrativo e contabile.

Art.93

Pubblicazione dei contributi concessi

Il Comune di Pettineo, al fine di attuare, anche in fase consuntiva, il principio della trasparenza derivante dalla legge 7/8/1990, n.241 come ed in virtù di quanto previsto dall'art.22 della legge 20/12/1991, n.412, procederà a rendere pubblici entro il 30 aprile dell'anno successivo, i dati relativi ai contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere concessi nell'anno precedente. Tale pubblicità verrà attuata mediante affissione all'albo pretorio dell'elenco dei soggetti che ne hanno beneficiato e delle sovvenzioni concesse.

Art.94

Norma di rinvio - Abrogazioni

Sono norme di riferimento:

- L.R. 87/1981 "Interventi e servizi a favore degli anziani";
- L.R. 14/1986 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale n.87/81 e nuove norme in materia di interventi e servizi a favore degli anziani;
- L.R. 68/1981 "Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap" ;
- L.R. 16/1986 "Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap relativo alla direttiva ai Comuni per gli interventi di aiuto domestico, sostegno economico ed assistenza abitativa alle famiglie dei soggetti portatori di handicap" ;

- Legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei portatori di handicap” ;
- L.R. 22/1986 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia” ;
- Legge 184/83 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori” ;
- Decreto Legislativo 109/1998 “Definizione di criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art.59, comma 51, della legge 27 dicembre 997, n. 449 “ ;
- Legge 149/2001 “Modifiche alla legge 184/83 recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” ;
- Legge costituzionale 28.10.2003, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione “;
- Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ;
- L.R. 10/2003 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”;
- le norme relative ai procedimenti amministrativi contenute nelle LL.RR. 10/91 e 48/91.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia nonché le disposizioni contenute nello Statuto e negli altri regolamenti comunali.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- ◆ Regolamento servizi sociali – assistenza economica -, approvato con delibera Consiglio Comunale n.04 del 13/01/2005 e modificato con delibera Consiglio Comunale n.69 del 22/11/2005;
- ◆ Regolamento funzioni enti soppressi ex DPR 245/85 (ENAOLI-ANIMIL), approvato con delibera Consiglio Comunale n.67 del 17/09/1998;
- ◆ Regolamento sull’affidamento familiare dei minori, approvato con delibera Consiglio Comunale n.68 del 22/11/2005;
- ◆ Gli articoli dal 5 al 18, relativi al Capo II – Provvidenze in materia di assistenza sociale, contenute nel “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici di qualunque genere”, approvato con delibera Consiglio Comunale n.58 del 24/09/1992;
- ◆ Regolamento di attuazione programma L.R. 16/86, approvato con delibera Consiglio Comunale n.30 del 28/04/1996;
- ◆ Ogni precedente disposizione contenuta in regolamenti, provvedimenti e/o atti, in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento.

Art.95

Adeguamento normativo automatico

Le disposizioni legislative indicate nel presente regolamento si intendono sostituite, a mezzo di automatico adeguamento, con l’eventuale normativa sopravvenuta, salvo che quest’ultima comporti la necessità di modifica espressa onde evitare profili di incompatibilità, dubbi interpretativi o necessità e/o opportunità di raccordo con e/o tra le disposizioni del regolamento.

Art.96

Pubblicità

Il presente regolamento, oltre ad essere pubblicato sul sito internet del Comune, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico per la consultazione. La

visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta. Ogni cittadino può ottenerne copia informale previo rimborso del costo di produzione.

Il presente regolamento, al fine di consentirne la più ampia e agevole conoscenza, sarà altresì tenuto a disposizione dei cittadini presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e l'Ufficio Servizi Sociali.

Ulteriori forme e modalità di pubblicità, comunque aggiuntive rispetto alle precedenti, potranno essere stabilite dal Comune.

Le stesse forme di pubblicità saranno utilizzate per le eventuali successive modifiche e integrazioni.

Art.97

Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi dell'Art.18 - comma 7 - dello Statuto comunale, ad avvenuta pubblicazione ed esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, entrerà in vigore decorsi 15 giorni consecutivi di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

ALLEGATI:

- 01) Provvedimento di affidamento familiare minori
- 02) Consenso per affidamento di minore
- 03) Impegno degli affidatari
- 04) Richiesta contributo per trasporto minori portatori di “h”
- 05) Richiesta servizio trasporto minori portatori di “h”
- 06) Richiesta contributo per trasporto portatori di “h”
- 07) Richiesta servizio trasporto portatori di “h”
- 08) Richiesta assistenza domiciliare anziani
- 09) Richiesta servizio aiuto domestico per portatori di “h” grave
- 10) Richiesta sostegno economico per portatori di “h” grave
- 11) Richiesta assistenza abitativa per portatori di “h” grave
- 12) Richiesta partecipazione soggiorno climatico per anziani
- 13) Richiesta partecipazione soggiorno climatico per minori
- 14) Richiesta assistenza economica
- 15) Richiesta assistenza economica “ex ENAOLI”
- 16) Richiesta assistenza economica “ex ANMIL”
- 17) Richiesta partecipazione integrazione lavorativa anziani
- 18) Richiesta ricovero in strutture residenziali



Comune di PETTINEO

Prot. _____

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

VISTA la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore..... nato il a residente/i in

PRESO ATTO dell'assenso manifestato il da genitore (o tutore) sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

ACCERTATA l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario residente a

RITENUTO che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni:
.....
.....
.....

VISTI gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/1983, nonché il regolamento comunale sull'affidamento familiare dei minori,

AFFIDA (o proroga l'affidamento)

il minore al per il periodo dal al salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

INCARICA della vigilanza sull'andamento e del sostegno con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità all'autorità affidante.

CONCEDE all'affidatario un importo mensile pari a € quale contributo al mantenimento dell'affidato.

Pettineo, _____

.....
(Firma del Responsabile Settore Servizi Sociali)

Il Giudice Tutelare,

visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

.....
(Firma del giudice tutelare)



Comune di PETTINEO

**CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE
(per gli affidamenti amministrativi)**

Il sig./La sig.ra
abitante in via
tel.

Il sig./La sig.ra
abitante in via
tel.

genitori o tutori del minore

dichiara/dichiarano

di prestare ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/83, il proprio consenso all'affidamento del minore
..... alla famiglia
..... abitante a
via tel.

si impegna/si impegnano

- 1) a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- 2) a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
- 3) ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
- 4) a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate.

.....
(data)

(Firma de..... affidant.....)

.....
.....

N.B.: I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del comune di residenza della famiglia d'origine del minore.



Comune di PETTINEO

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

....I.... sottoscritt.....
abitanti a via
..... tel.

si impegna/si impegnano

- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. del nonché degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica della legge n. 184/1983;
- ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto;
- ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza.

I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune quale rimborso spese a favore dell'affidato/a
..... che sarà riscossa da...../i sottoscritt....
..... ogni mese
presso oppure versato direttamente
sul conto corrente n. ABI CAB CIN
banca agenzia

.....
(data)

Firma/e

.....
.....


RICHIESTA CONTRIBUTO PER TRASPORTO MINORI PORTATORI DI "H"

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
nato/a a _____ il _____ residente
a Pettineo in via _____ n. ____ tel. _____,
ai sensi degli articoli 31-32-33-34 del Regolamento comunale sui servizi socio-
assistenziali,

CHIEDE

- la concessione di un contributo per il trasporto con l'uso del mezzo privato, da casa al Centro di riabilitazione _____ di _____ (convenzionato con l'A.U.S.L.) e viceversa, del proprio figlio/a _____ nato a _____ il _____, portatore di handicap.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del regolamento comunale sopra richiamato e di accettarlo nella sua totalità (*Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o presso l'U.R.P.*);
- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Rapporto parentela

- che i chilometri percorsi per raggiungere il Centro di riabilitazione A/R ammontano a _____ per ogni seduta alla quale il proprio figlio/a ha partecipato, per un totale di Km. _____;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato.

Documentazione allegata:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi dell'art.3, L.104/92;
3. Certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico *(solo per i soggetti in attesa del riconoscimento della certificazione attestante la sussistenza dell'handicap – art.3, L.104/92);*
4. Impegnativa dell'AUSL autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare;
5. Attestato di frequenza rilasciato dal centro di riabilitazione
6. _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, lì _____



RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO MINORI PORTATORI DI "H"

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
nato/a a _____ il _____ residente a
Pettineo in via _____ n. _____ tel. _____,
ai sensi degli articoli 31-32-34 del Regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali,

CHIEDE

- di usufruire del SERVIZIO DI TRASPORTO dei soggetti portatori di handicap presso il Centro _____ di _____ in favore del proprio figlio _____ nato a _____ il _____, portatore di handicap.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del regolamento comunale sopra richiamato e di accettarlo nella sua totalità *(Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o presso l'U.R.P.)*;
- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome	Data di nascita	Rapporto di parentela

- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato.

Documentazione allegata:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi dell'art.3, L.104/92;
3. Certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico *(solo per i soggetti in attesa del riconoscimento della certificazione attestante la sussistenza dell'handicap – art.3, L.104/92);*
4. Impegnativa dell'AUSL autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare;
5. _____
6. _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, li _____



RICHIESTA CONTRIBUTO PER TRASPORTO PORTATORI DI "H"

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____
 nato/a a _____ il _____ residente a
 Pettineo in via _____ n. _____ tel. _____,
 ai sensi dell'Art.37 del Regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali,

CHIEDE

- la concessione di un contributo per il trasporto con l'uso del mezzo privato, da casa al Centro di riabilitazione _____ di _____ (convenzionato con l'A.U.S.L.) e viceversa, in quanto soggetto portatore di handicap.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del regolamento comunale sopra richiamato e di accettarlo nella sua totalità *(Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o presso l'U.R.P.)*;
- che i chilometri percorsi per raggiungere il Centro di riabilitazione A/R ammontano a _____ per ogni seduta alla quale ha partecipato, per un totale di Km. _____;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato.

Documentazione allegata:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi dell'art.3, L.104/92;
3. Certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico *(solo per i soggetti in attesa del riconoscimento della certificazione attestante la sussistenza dell'handicap – art.3, L.104/92);*
4. Impegnativa dell'AUSL autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare;
5. Attestato di frequenza rilasciato dal centro di riabilitazione
6. _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, li _____



RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI "H"

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
nato/a a _____ il _____ residente a
Pettineo in via _____ n. _____ tel. _____,
ai sensi dell'Art.37 del Regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali,

C H I E D E

- di usufruire del SERVIZIO DI TRASPORTO dei soggetti portatori di handicap presso il Centro _____ di _____.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

D I C H I A R A

- di essere a conoscenza del regolamento comunale sopra richiamato e di accettarlo nella sua totalità *(Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o presso l'U.R.P.)*;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato.

Documentazione allegata:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi dell'art.3, L.104/92;
3. Certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico *(solo per i soggetti in attesa del riconoscimento della certificazione attestante la sussistenza dell'handicap – art.3, L.104/92);*
4. Impegnativa dell'AUSL autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare;
5. _____
6. _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, lì _____


RICHIESTA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ANNO _____

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____
nato/a a _____ il _____ residente a
Pettineo via _____ n. _____ tel. _____,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento comunale dei servizi socio-
assistenziali,

C H I E D E

di poter beneficiare del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI per l'anno in corso, con riferimento alle sottoindicate prestazioni (*barrare le caselle relative alle richieste*):

- Servizio sociale e sostegno psicologico
- Aiuto domestico
- Igiene e cura della persona
- Fornitura o preparazione di pasto caldo a domicilio
- Servizio di lavanderia
- Espletamento pratiche
- Telesoccorso
- Assistenza infermieristica

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

D I C H I A R A

- di essere a conoscenza del regolamento comunale sopra richiamato e di accettarlo nella sua totalità (*Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o presso l'U.R.P.*);
- di impegnarsi a corrispondere, se dovuto secondo la normativa vigente, la quota di compartecipazione al costo del servizio;

- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Rapporto parentela
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- di avere i seguenti figli viventi e non coabitanti con il sottoscritto:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Comune Residenza
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- di beneficiare / non beneficiare di indennità di accompagnamento (*cancellare la parte non interessata*);
- di impegnarsi a rendersi disponibile e reperibile alla eventuale visita domiciliare da parte degli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali comunale;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato.

Documentazione allegata:

1. Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
2. Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
3. Fotocopia del documento di riconoscimento;
4. Certificazione di invalidità del sottoscritto, ai fini della opportuna valutazione (*barrare la casella solo se ricorre tale condizione*);

5. N°___ certificazioni di invalidità, ai fini della opportuna valutazione, di componenti il proprio nucleo familiare e/o propri figli non coabitanti (*barrare la casella solo se ricorre tale condizione*);
6. Certificato medico attestante lo stato di parziale autosufficienza (*barrare la casella solo se ricorre tale condizione*);
7. _____
8. _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, li _____


RICHIESTA SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI "H" GRAVE

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
 nato/a a _____ il _____ residente a
 Pettineo in via _____ n. _____ tel. _____,
 legale rappresentante di _____ C.F. _____
 nato/a a _____ il _____ residente a
 Pettineo in via _____ n. _____ tel. _____,
 ai sensi del vigente Regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali,

CHIEDE

- per proprio conto
- per conto del disabile

di potere usufruire del servizio di "aiuto domestico in favore dei soggetti portatori di handicap grave", per le seguenti prestazioni:

- sollevamento dal letto
- pulizie personali
- vestizione e approntamento e consumazione dei pasti
- aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del regolamento comunale sopra richiamato e di accettarlo nella sua totalità (*Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o presso l'U.R.P.*);
- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Rapporto parentela
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- di non fruire di assistenza domiciliare da parte del Comune né di altri Enti;
- di impegnarsi a corrispondere, se dovuto secondo la normativa vigente, la quota di compartecipazione al costo del servizio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Documentazione allegata:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Certificazione comprovante la condizione di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, L.104/92;
3. Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i.;
4. Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i.;
5. _____
6. _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, lì _____



RICHIESTA SOSTEGNO ECONOMICO PER PORTATORI DI "H" GRAVE

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
 nato/a a _____ il _____ residente a
 Pettineo in via _____ n. _____ tel. _____,
 legale rappresentante di _____ C.F. _____
 nato/a a _____ il _____ residente a
 Pettineo in via _____ n. _____ tel. _____,
 ai sensi del vigente Regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali,

CHIEDE

- per proprio conto
- per conto del disabile

l'erogazione del "sostegno economico in favore dei soggetti portatori di handicap grave".

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tale intervento trova luogo solo in casi eccezionali e per i quali sia dimostrabile la maggiore utilità rispetto al servizio di aiuto domestico al quale è alternativo .

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del regolamento comunale sopra richiamato e di accettarlo nella sua totalità *(Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o presso l'U.R.P.)*;
- che l'intervento richiesto ha maggiore utilità rispetto al servizio di aiuto domestico, per i seguenti motivi: _____

 _____;

- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Rapporto parentela
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- di non fruire di assistenza domiciliare da parte del Comune né di altri Enti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Documentazione allegata:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Certificazione comprovante la condizione di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, L.104/92;
3. Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
4. Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
5. _____
6. _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, li _____



RICHIESTA ASSISTENZA ABITATIVA PER PORTATORI DI "H" GRAVE

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
 nato/a a _____ il _____ residente a
 Pettineo in via _____ n. _____ tel. _____,
 legale rappresentante di _____ C.F. _____
 nato/a a _____ il _____ residente a
 Pettineo in via _____ n. _____ tel. _____,
 ai sensi del vigente Regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali,

CHIEDE

- per proprio conto
- per conto del disabile

l'erogazione dell'intervento di "assistenza abitativa in favore dei soggetti portatori di handicap grave" per le seguenti prestazioni:

- pagamento quota parte del canone di locazione
- oneri per la dotazione all'abitazione di ausili tecnici connessi al tipo di handicap

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tale intervento trova luogo solo in casi eccezionali e per i quali sia dimostrabile la maggiore utilità rispetto al servizio di aiuto domestico al quale è alternativo.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del regolamento comunale sopra richiamato e di accettarlo nella sua totalità (*Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o presso l'U.R.P.*);
- che l'intervento richiesto ha maggiore utilità rispetto al servizio di aiuto domestico, per i seguenti motivi: _____

 _____;

- di abitare in alloggio in affitto per il quale paga un canone di locazione di €. _____ e di aver percepito contributo integrativo al pagamento del canone medesimo per €. _____;
- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Rapporto parentela

- di non fruire di assistenza domiciliare da parte del Comune né di altri Enti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Documentazione allegata:

- Fotocopia del documento di riconoscimento;
- Certificazione comprovante la condizione di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, L.104/92;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Copia conforme eventuale contratto di affitto alloggio regolarmente registrato;
- Preventivo e/o fatture relative alla fornitura e installazione ausili tecnici (*barrare la casella solo se ricorre tale condizione*).
- _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, li _____


RICHIESTA PARTECIPAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
 nato/a a _____ il _____ residente a
 Pettineo in via _____ n. ____ tel. _____,
 ai sensi del vigente Regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali,

CHIEDE

di poter partecipare, come da bando pubblico diramato, al soggiorno climatico per anziani
 organizzato da Codesto Comune nella località _____:

- da solo
- unitamente al proprio coniuge/convivente _____
 nato a _____ il _____.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del regolamento comunale sopra richiamato e di accettarlo nella sua totalità (*Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o presso l'U.R.P.*);
- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Rapporto parentela
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- di aver già partecipato, negli anni precedenti, a n. _____ soggiorni climatici;

- di _____(specificare "fruire" o "non fruire") in atto del servizio di "Assistenza domiciliare" o "Aiuto domestico" da parte del Comune o di altri Enti;
- di impegnarsi a corrispondere l'eventuale quota base pro-capite stabilita dall'Amministrazione Comunale per ogni partecipante e, se dovuta, la quota di compartecipazione ai costi del soggiorno;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il/La richiedente gradirebbe essere alloggiato/a nella stessa camera con il/la Sig/Sig.ra _____ (sempre nel rispetto della graduatoria). In mancanza di indicazioni l'abbinamento sarà casuale.

Comunica, altresì, che in caso di eventuale necessità durante il viaggio, bisogna chiamare _____ residente a _____ in via _____ n. _____ tel. _____.

Documentazione allegata:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Certificazione medica attestante l'idoneità al soggiorno, rilasciata dal medico curante, con indicazione di eventuali terapie da seguire;
3. Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
4. Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
5. _____
6. _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, li _____


RICHIESTA PARTECIPAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO PER MINORI

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
 nato/a a _____ il _____ residente a
 Pettineo in via _____ n. _____ tel. _____,
 ai sensi del vigente Regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali,

CHIEDE

nella qualità di _____ (*padre, madre, tutore, affidatario, ecc.*)
 di _____ C.F. _____
 nato/a a _____ il _____ residente a
 Pettineo in via _____ n. _____ tel. _____,
 che lo stesso possa partecipare al soggiorno climatico per minori organizzato da Codesto
 Comune nella località _____:

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del regolamento comunale sopra richiamato e di accettarlo nella sua totalità (*Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o presso l'U.R.P.*);
- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Rapporto parentela
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- che lo stesso ha già partecipato, negli anni precedenti, a n. _____ soggiorni climatici;
- di _____ (specificare "fruire" o "non fruire") in atto del servizio di "Assistenza domiciliare" o "Aiuto domestico" da parte del Comune o di altri Enti;
- di impegnarsi a corrispondere l'eventuale quota base pro-capite stabilita dall'Amministrazione Comunale per ogni partecipante e, se dovuta, la quota di compartecipazione ai costi del soggiorno;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il/La richiedente gradirebbe che il minore venisse alloggiato/a nella stessa camera con _____ (sempre nel rispetto della graduatoria). In mancanza di indicazioni l'abbinamento sarà casuale.

Documentazione allegata:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Certificazione medica attestante l'idoneità al soggiorno, rilasciata dal medico curante, con indicazione di eventuali terapie da seguire;
3. Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i.;
4. Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i.;
5. _____
6. _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, li _____


RICHIESTA ASSISTENZA ECONOMICA PER L'ANNO _____

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
 nato/a a _____ il _____ residente a
 Pettineo via _____ n. _____ tel. _____,
 trovandosi nelle condizioni di disagio economico previste dal vigente regolamento
 comunale dei servizi socio-assistenziali,

CHIEDE

un intervento di assistenza per l'anno _____ relativo a:

- assegno economico per servizio civico.
- assistenza economica continuativa in favore di soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa.
- assistenza economica straordinaria.
- assistenza economica a tutela della maternità.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del regolamento comunale sopra richiamato e di accettarlo nella sua totalità (*Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o l'U.R.P.*);
- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Rapporto parentela
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- che i redditi/le pensioni, compresi assegni famigliari, indennità di disoccupazione, prestazioni previdenziali e/o assistenziali, rendite di qualsiasi natura escluso INAIL, **percepiti nell'anno precedente** da tutti i componenti del nucleo familiare, sono i seguenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Importo</i>	<i>Periodo</i>	<i>Tipologia</i>

- che i redditi/le pensioni, compresi assegni famigliari, indennità di disoccupazione, prestazioni previdenziali e/o assistenziali, rendite di qualsiasi natura escluso INAIL, **percepiti nel presente anno** da tutti i componenti del nucleo familiare, sono i seguenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Importo</i>	<i>Periodo</i>	<i>Tipologia</i>

- che i sottoelencati componenti fruiscono di redditi patrimoniali, escluso il reddito dominicale da casa di abitazione:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Fonte di reddito</i>	<i>Importo</i>	<i>Periodo</i>

- di abitare in alloggio in affitto per il quale paga un canone di locazione di €. _____ e di aver percepito contributo integrativo al pagamento del canone medesimo per €. _____;

- che la situazione lavorativa del proprio nucleo familiare è la seguente:

Cognome e Nome	Attività svolta	Periodo
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- che è residente in questo Comune da oltre un anno;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Documentazione allegata:

- Fotocopia del documento di riconoscimento;
- Certificato medico attestante l'idoneità a svolgere l'attività lavorativa;
- Certificato rilasciato dall'A.U.S.L. attestante l'incapacità lavorativa;
- Copia conforme eventuale contratto di affitto alloggio regolarmente registrato;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i.;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i.;
- _____
- _____
- _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, li _____


RICHIESTA ASSISTENZA ECONOMICA (ex ENAOLI) PER L'ANNO _____

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
nato/a a _____ il _____ residente a
Pettineo via _____ n. _____ tel. _____,
nella qualità di _____ (padre, madre, tutore, affidatario, ecc.),

CHIEDE

un intervento di assistenza economica per l'anno _____ in favore di n. _____ minori orfani dei lavoratori italiani (ex ENAOLI) indicati nella sottostante situazione di famiglia.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del Regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali e di accettarlo nella sua totalità (Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o l'U.R.P.);
- che _____ nato/a a _____ il _____, genitore dei minori per i quali si chiede l'assistenza, è deceduto/a a _____ il _____;
- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Rapporto parentela
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- che _____, di età compresa tra i 18 e 26 anni, iscritto all'Università, ha beneficiato di assegni di studio o analoghe provvidenze di incentivo allo studio di importo pari a €. _____;

- che i redditi/le pensioni, compresi assegni familiari, indennità di disoccupazione, prestazioni previdenziali e/o assistenziali ivi comprese quelle erogate dal Comune a titolo di assistenza economica di qualsiasi tipo e/o affido minori, rendite di qualsiasi natura escluso INAIL, **percepiti nell'anno precedente** da tutti i componenti del nucleo familiare, sono i seguenti:

Cognome e Nome	Importo	Periodo	Tipologia
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

- che i sottoelencati componenti fruiscono di redditi patrimoniali, escluso il reddito dominicale da casa di abitazione:

Cognome e Nome	Fonte di reddito	Importo	Periodo
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

- che la situazione lavorativa del proprio nucleo familiare è la seguente:

Cognome e Nome	Attività svolta	Periodo
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- di abitare in alloggio in affitto per il quale paga un canone di locazione di €. _____ e di aver percepito contributo integrativo al pagamento del canone medesimo per €. _____;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Documentazione allegata:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Posizione assicurativa del genitore defunto o superstite (*Mod.101, 201 e/o Modello Unico*);
3. Copia conforme eventuale contratto di affitto alloggio regolarmente registrato;
4. Certificato di frequenza scolastica (*solo per i minori non in età lavorativa*);
5. Certificato di iscrizione all'Università e piano di studi con indicazione degli esami sostenuti (*solo per i soggetti iscritti all'Università per i quali si chiede l'assistenza*);
6. Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
7. Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
8. _____
9. _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, li _____


RICHIESTA ASSISTENZA ECONOMICA (ex ANMIL) PER L'ANNO _____

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
nato/a a _____ il _____ residente a
Pettineo via _____ n. _____ tel. _____,

CHIEDE

l'erogazione dell'assegno di incollocamento per l'anno _____, previsto in favore dei mutilati ed invalidi del lavoro (ex ANMIL) disoccupati.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del Regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali e di accettarlo nella sua totalità (*Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o l'U.R.P.*);
- di essere mutilato e/o invalido del lavoro con una percentuale di minorazione del ____ %;
- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Rapporto parentela
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- di abitare in alloggio in affitto per il quale paga un canone di locazione di €. _____ e di aver percepito contributo integrativo al pagamento del canone medesimo per €. _____;
- i redditi/le pensioni, compresi assegni famigliari, indennità di disoccupazione, prestazioni previdenziali e/o assistenziali ivi comprese quelle erogate dal Comune a titolo di assistenza economica di qualsiasi tipo e/o affido minori, rendite di qualsiasi natura incluso INAIL, **percepiti nell'anno precedente** da tutti i componenti del nucleo familiare, sono i seguenti:

Cognome e Nome	Importo	Periodo	Tipologia

- che i sottoelencati componenti fruiscono di redditi patrimoniali, escluso il reddito dominicale da casa di abitazione:

Cognome e Nome	Fonte di reddito	Importo	Periodo

- che i periodi di disoccupazione per i quali si chiede l'assegno di incollocamento sono :

MESE DI	PERIODO DISOCCUPAZIONE		TOTALE GIORNI
	dal	al	
GENNAIO			
FEBBRAIO			
MARZO			
APRILE			
MAGGIO			
GIUGNO			
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;

- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Documentazione allegata:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Copia conforme eventuale contratto di affitto alloggio, regolarmente registrato;
3. Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i.;
4. Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i.;
5. _____
6. _____
7. _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, li _____



RICHIESTA PARTECIPAZIONE INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI
ANNO _____

Spazio riservato al Protocollo

Al Comune di
PETTINEO

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
 nato/a a _____ il _____ residente a
 Pettineo via _____ n. _____ tel. _____,
 ai sensi del vigente Regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali,

CHIEDE

di essere destinato, con contratto d'opera, ad espletare il servizio di integrazione lavorativa per gli anziani, come da bando pubblico diramato da Codesto Comune.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del regolamento comunale sopra richiamato e di accettarlo nella sua totalità (*Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o l'U.R.P.*);
- di essere residente nel Comune di Pettineo da oltre un anno;
- di non fruire di assistenza domiciliare da parte del Comune né di altri Enti;
- di non aver goduto, per l'anno in corso, di alcun tipo di contributo o assistenza economica erogata dal Comune;
- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Rapporto parentela
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- che i redditi/le pensioni, compresi assegni famigliari, indennità di disoccupazione, prestazioni previdenziali e/o assistenziali, rendite di qualsiasi natura escluso INAIL, **percepiti nell'anno precedente** da tutti i componenti del nucleo familiare, sono i seguenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Importo</i>	<i>Periodo</i>	<i>Tipologia</i>

- che i redditi/le pensioni, compresi assegni famigliari, indennità di disoccupazione, prestazioni previdenziali e/o assistenziali, rendite di qualsiasi natura escluso INAIL, **percepiti nel presente anno** da tutti i componenti del nucleo familiare, sono i seguenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Importo</i>	<i>Periodo</i>	<i>Tipologia</i>

- che i sottoelencati componenti fruiscono di redditi patrimoniali, escluso il reddito dominicale da casa di abitazione:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Fonte di reddito</i>	<i>Importo</i>	<i>Periodo</i>

- di abitare in alloggio in affitto per il quale paga un canone di locazione di €. _____ e di aver percepito contributo integrativo al pagamento del canone medesimo per €. _____;

- che la situazione lavorativa del proprio nucleo familiare è la seguente:

Cognome e Nome	Attività svolta	Periodo
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Documentazione allegata:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Certificato medico attestante l' idoneità a svolgere i servizi di integrazione lavorativa;
3. Copia conforme eventuale contratto di affitto alloggio regolarmente registrato;
4. Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
5. Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
6. _____
7. _____
8. _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, li _____



RICHIESTA RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Spazio riservato al Protocollo

**Al Comune di
PETTINEO**

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
nato/a a _____ il _____ residente a
Pettineo in via _____ n. ____ tel. _____,
ai sensi del vigente Regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali,

CHIEDE

- per proprio conto
- nella qualità di _____ (*padre, madre, tutore, ecc.*), per conto
di _____ C.F. _____
nato/a a _____ il _____ residente a
Pettineo in via _____ n. ____ tel. _____,

il ricovero presso la seguente struttura residenziale _____
_____ sita in _____ Via _____,
tel. _____.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del regolamento comunale sopra richiamato e di accettarlo nella sua totalità (*Il regolamento è visionabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o presso l'U.R.P.*);
- di impegnarsi a corrispondere, se dovuto secondo la normativa vigente in materia, la quota di compartecipazione per il servizio di ricovero;
- l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti (*barrare la casella corrispondente*) SI NO

- che il nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Rapporto parentela
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato;
- che tutti i dati suindicati corrispondono a verità;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti e indiretti anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto;
- di essere consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Documentazione allegata:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Nulla osta della struttura in cui si fa richiesta di ricovero;
3. Certificato medico rilasciato da struttura pubblica per gli anziani non autosufficienti;
4. Certificazione di invalidità o certificazione medica rilasciata da struttura pubblica, per i soggetti portatori di handicap;
5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, comprovante la situazione reddituale;
6. Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
7. Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISE-ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
8. _____
9. _____

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 "Tutela della Privacy": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.)

Pettineo, lì _____

COMUNE DI PETTINEO

REGOLAMENTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Il presente regolamento:

- E' stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 06 del 02/04/2007 divenuta esecutiva il _____;
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____;
- E' entrato in vigore il _____.

Pettineo _____

Il Segretario Comunale